



**CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI**

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Settore Edilizia Pubblica e Global Service  
Servizio Edilizia Pubblica

**APPALTO DI MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA INCLUSI I SERVIZI DI CONDUZIONE IMPIANTI ED ISPETTIVI PER GLI IMMOBILI ERP, SCOLASTICI ED A USO DIVERSO NEL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI.**

**LOTTO 1- MANTENIMENTO EDILE ED IMPIANTISTICO ( muratore fabbro falegname vetraio elettricista idraulico verde...) DEGLI IMPIANTI ELETTRICI IDRODANITARI, VERDE E ALBERATURE, ATTIVITA' ISPETTIVE GESTIONE DEL CALL CENTER INTERCONNESSO AI LOTTI 2 E 3 REPERIBILITA' E PRONTO INTERVENTO**

PROGETTO ESECUTIVO



Progettista:  
geom. Stefano Lucarini

Gruppo di progettazione:  
geom. Gerardo Guerra  
arch. Roberto Cazzador  
p.e. Luca Rotella

Il Responsabile  
del Procedimento:  
arch. Antonio Di Giorgio

**Documento n. 2**

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO**

**Data: Dicembre 2019**

## **Sommario**

### **PARTE PRIMA: Definizione tecnica ed economica dell'appalto**

#### **TITOLO I – Definizione economica e rapporti contrattuali**

##### **Capo 1 - NATURA E OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO**

|           |   |
|-----------|---|
| Art. 1    | Oggetto dell'accordo quadro.....  |
| Art. 1bis | Tipologie di interventi   |
| Art. 2    | Importo dell'accordo quadro.....  |
| Art. 3    | Durata dell'accordo quadro  |
| Art. 4    | Modalità di stipulazione del contratto                                    |
| Art. 4bis | Modalità di conclusione dei singoli contratti attivi                      |
| Art. 5    | Categorie dei Lavori  |
| Art. 6    | Interpretazione del contratto e del capitolato speciale di appalto        |
| Art. 7    | Documenti che fanno parte dell'accordo quadro e dei contratti attuativi   |
| Art. 8    | Disposizioni particolari riguardanti l'accordo quadro                     |
| Art. 9    | Fallimento dell'appaltatore   |
| Art. 10   | Rappresentanti dei sottoscrittori e domicilio-Direttore di cantiere       |
| Art. 11   | Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione      |
| Art. 12   | Convenzioni in materia di valuta e termini                                |
| Art. 13   | Durata dell'accordo quadro, consegna e inizio dei lavori.....             |
| Art. 14   | Termini per l'ultimazione dei lavori relativi ai contratti attuativi..... |
| Art. 15   | Proroghe e differimenti.....  |
| Art. 16   | Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori .....                       |
| Art. 17   | Sospensioni ordinate dal R.U.P.....                                       |
| Art. 18   | Penali in caso di ritardo.....  |
| Art. 19   | Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore.....                      |
| Art. 20   | Inderogabilità dei termini di esecuzione.....                             |
| Art. 21   | Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini.....           |

##### **Capo 4 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI**

|              |  |
|--------------|--|
| Art. 22      | Lavoro a misura .....  |
| Art. 23      | Eventuali lavori a corpo.....                                |
| Art. 23 bis. | Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera..... |

##### **Capo 5 - DISCIPLINA ECONOMICA**

|         |   |
|---------|---|
| Art. 24 | Anticipazione.....                                    |
| Art. 25 | Pagamenti in acconto.....                             |
| Art. 26 | Pagamenti a saldo.....                                |
| Art. 27 | Ritardi nel pagamento delle rate di acconto.....      |
| Art. 28 | Ritardi nel pagamento della rata di saldo.....        |
| Art. 29 | Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo..... |
| Art. 30 | Anticipazione del pagamento di taluni materiali.....  |
| Art. 31 | Cessione del contratto e cessione dei crediti         |

##### **Capo 6 - CAUZIONI E GARANZIE**

|         |  |
|---------|--|
| Art. 32 | Cauzione provvisoria.....                            |
| Art. 33 | Cauzione definitiva.....                             |
| Art. 34 | Riduzione delle garanzie.....                        |
| Art. 35 | Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore..... |

##### **Capo 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE**

|         |  |
|---------|--|
| Art. 36 | Variazione dei lavori.....                             |
| Art. 37 | Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi..... |

##### **Capo 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

|         |  |
|---------|--|
| Art. 38 | Adempimenti preliminari in materia di sicurezza..... |
|---------|--|

|         |   |
|---------|---|
| Art. 39 | Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere .....              |
| Art. 40 | Piano di sicurezza e di coordinamento.....                              |
| Art. 41 | Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento ..... |
| Art. 42 | Piano operativo di sicurezza.....                                       |
| Art. 43 | Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza.....                     |

#### **Capo 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**

|         |  |
|---------|--|
| Art. 44 | Subappalto.....                              |
| Art. 45 | Responsabilità in materia di subappalto..... |
| Art. 46 | Pagamento dei subappaltatori.....            |

#### **Capo 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO**

|         |  |
|---------|--|
| Art. 47 | Accordo bonario .....  |
| Art. 48 | Definizione delle controversie .....                             |
| Art. 49 | Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera.....        |
| Art. 50 | Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).....           |
| Art. 51 | Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori..... |
| Art. 52 | Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi.....       |

#### **Capo 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE**

|         |  |
|---------|--|
| Art. 53 | Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione.....        |
| Art. 54 | Termini per l'accertamento della regolare esecuzione ..... |
| Art. 55 | Presa in consegna dei lavori ultimati.....                 |

#### **Capo 12 - NORME FINALI**

|         |  |
|---------|--|
| Art. 56 | Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore.....                            |
| Art. 57 | Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione.....                     |
| Art. 58 | Materiale proveniente da demolizioni, rifiuti, terre e rocce da scavo..... |
| Art. 59 | Custodia del cantiere.....   |
| Art. 60 | Cartello di cantiere.....  |
| Art. 61 | Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto .....                     |
| Art. 62 | Tracciabilità dei pagamenti .....  |
| Art. 63 | Spese contrattuali, imposte, tasse.....                                    |

#### **ALLEGATI AL TITOLO I DELLA PARTE PRIMA**

|   |
|---|
| Allegato A – Elaborati del progetto a base di gara..... |
|---|

#### **TITOLO II – Definizione tecnica dei lavori**

NORMA GENERALI SUI MATERIALI, COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE

**PARTTE II : Specificazione delle prescrizioni tecniche ai sensi dell'art. 43, comma 3, lettera b), del d.P.R. n. 207 del 2010.**

**DEFINIZIONI**

- Amministrazione: Comune di Sesto San Giovanni-Stazione Appaltante;
- Appaltatore: L'impresa Esecutrice dei Lavori;
- Capitolato Generale: il Capitolato Generale dei Lavori Pubblici, emanato con Decreto del 19 aprile 2000 n. 145 dal Ministero dei Lavori Pubblici, per le parti ancora in vigore;
- Capitolato Speciale di Appalto: il presente documento;
- Accordo Quadro: il contratto stipulato tra l'A.C. e l'appaltatore per la successiva disciplina dei contratti applicativi;
- Contratto Applicativo: il contratto stipulato tra l'A.C. e l'Appaltatore per dare esecuzione all'accordo quadro;
- Progetto: il progetto approvato sulla base del quale è stata espletata la gara;
- Elenco prezzi unitari: documento riportante le descrizioni estese delle voci utilizzate per redarre il progetto, desunte dal Listino Prezzi Comunale, oltre gli eventuali nuovi prezzi e prezzi aggiuntivi;
- Listino Prezzi del Comune di Milano: il listino prezzi del Comune di Milano anno 2017, vol. 1.1, 1.2, 2.1, e 2.2 e vol. Specifiche tecniche;
- OMP: offerta a minor prezzo che sarà offerta dall'impresa appaltante in sede di gara;
- Codice degli Appalti: Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;
- Regolamento: Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei Contratti di cui al D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e s.m.i., per gli articoli ancora in vigore;
- Linee guida Anac: Il complesso delle linee guida pubblicate contestualmente alla pubblicazione del bando per la procedura di accordo quadro;
- P.S.C.: Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dalla stazione Appaltante ai sensi del D.Lgs n. 81 del 2008 e s.m.i.;
- P.O.S.: Piano operativo di sicurezza, redatto dall'impresa appaltante.

**PARTE PRIMA**  
**Definizione tecnica ed economica dell'accordo quadro**

**Titolo I – Definizione economica e rapporti contrattuali**

**CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO**  
**APPALTO DI MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA INCLUSI I SERVIZI DI CONDUZIONE IMPIANTI ED ISPETTIVI**  
**PER GLI IMMOBILI ERP, SCOLASTICI ED A USO DIVERSO.**

**Art. 1. Oggetto dell'accordo quadro**

- Il presente documento contiene clausole e modalità per la conclusione di accordo quadro con n.1 operatore economici, ai sensi dell'articolo 54 comma 3 del Codice dei Contratti D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., sulla scorta del quale sarà possibile aggiudicare l'appalto dei lavori in oggetto, disciplinato da relativi contatti attuativi, inerenti gli interventi manutentivi di cui ai successivi commi.
- L'accordo quadro ha per oggetto l'esecuzione di tutte le attività relative alle opere da imprenditore edile ed impiantista, necessarie alla messa in sicurezza e l'adeguamento normativo degli edifici comunali di tipo scolastico ed ad uso diverso (asili nido, scuole materne, scuole elementari, scuole medie, caserme, uffici, biblioteche), del patrimonio comunale gestito dal Settore Territorio e Lavori pubblici.
- La procedura di affidamento dei lavori di cui all'oggetto prevede nella fase iniziale di gara di appalto e aggiudicazione dei lavori, un impegno a copertura finanziaria relativa l'intervento in oggetto, calcolata in relazione all'offerta economica di ribasso che le imprese partecipanti al bando di gara proporranno rispetto all'importo posto a base d'asta pari ad euro 784.970,52. Con l'approvazione della determinazione Dirigenziale con la quale si darà atto della conferma di aggiudicazione dell'impresa individuata, si darà atto contestualmente della costituzione dell'ufficio di progettazione e Direzione dei Lavori, funzionalità che saranno espletate dal servizio Edilizia Pubblica e dal servizio Global Service e Manutenzioni Stabili.
- Successivamente tale fase verranno emessi di volta in volta i singoli contratti attuativi che avranno per oggetto progetti esecutivi per la realizzazione di opere da eseguire, in relazione delle necessità che verranno evidenziate dall'ufficio di Progettazione e Direzione dei lavori dei Lavori nell'arco del tempo contrattuale che sarà formalizzato a partire dalla data di emissione del primo contratto attuativo per una durata di 730 giorni naturali e consecutivi. A seguito di emissione dei contratti attuativi, l'operatore si dovrà impegnare ad eseguire le lavorazioni presenti nei suddetti contratti, alle condizioni offerte in sede di gara ed entro il limite massimo dell'importo previsto e per il relativo periodo di validità dell'accordo quadro.
- come sopra specificato successivamente la nomina dell'ufficio di progettazione e D.L. che avverrà tramite approvazione di atto Dirigenziale, al momento dell'emissione di ogni singolo contratto attuativo, emesso dalle figure incaricate (progettista e D.L.), lo stesso sarà approvato con determinazione Dirigenziale e trasmesso tramite PEC all'impresa appaltatrice.
- Nel contratto saranno presenti oltre che i dati identificativi dell'appalto, una descrizione generale delle lavorazioni ed una computazione dettagliata con l'individuazione delle singole voci da prezzario della regione Lombardia 2019. quindi il contratto attuativo redatto dall'ufficio di progettazione e D.L., nello specifico sarà composto da gli elaborati grafici esecutivi, da una breve relazione descrittiva delle lavorazioni e da un computo metrico estimativo al lordo del ribasso di gara, che potrà essere suscettibile di cambiamenti, a seguito di variazioni (concordate in contraddittorio tra ufficio di D.L. E impresa Appaltatrice) rispetto alle opere inizialmente previste dallo stesso contratto. A consuntivo dei lavori successivamente la redazione del verbale di fine lavori l'ufficio di D.L., redige una contabilità finale, relativa del singolo contratto attuativo che verrà formalizzata all'appaltatore. La contabilità finale comprenderà anche le eventuali variazioni concordate tra le figure interessate durante lo svolgimento dei lavori.
- Gli immobili oggetto di intervento sono riportati nell'allegato "elenco edifici".

- La tipologia delle lavorazioni da eseguire, nonché dei materiali da utilizzare è individuata nell'allegato "elenco prezzi unitari" e descritte nella "relazione generale", documenti costituenti l'accordo quadro.
- L'appaltatore si impegnerà sempre ad eseguire, attraverso i contratti attuativi redatti e trasmessi dalla Direzione dei Lavori, la totalità delle opere, delle prestazioni delle forniture e delle provviste, al fine di restituire all'A.C. Le opere compite nel rispetto delle linee tecniche del presente Capitolato Speciale di Appalto e delle caratteristiche tecniche, qualitative previste dagli elaborati allegati, rispetto ai quali l'appaltatore dichiara di aver preso visione ed essere a conoscenza;
- L'esecuzione dei lavori dovrà essere sempre realizzata secondo le regole dell'arte e ciascun appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi secondo quanto previsto dall'articolo 1374 del codice civile.
- Le prestazioni per la realizzazione di lavori e servizi del presente appalto dovranno essere caratterizzati dai Criteri Ambientali Minimi (CAM), i requisiti ambientali dovranno essere definiti per le varie fasi del processo di acquisto, volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato. I CAM sono definiti nell'ambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione e sono adottati con Decreto del Ministro dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del mare. Il rispetto dei criteri che regolamentano i CAM e l'applicazione sistematica ed omogenea degli stessi consente di diffondere le tecnologie ambientali e i prodotti, obbligando gli operatori economici, le imprese appaltatrici ad adeguarsi. Quindi l'impresa appaltatrice dovrà garantire e rispettare obbligatoriamente, nell'espletamento delle proprie mansioni nel contratto di appalto, quanto previsto all'art. 18 della [L. 221/2015](#) e, successivamente, all'art. 34 recante "Criteri di sostenibilità energetica e ambientale" del [D.lgs. 50/2016](#) "Codice degli appalti" (modificato dal [D.lgs. 56/2017](#)). A tal fine l'appaltatore ed il progettista allo scopo di ridurre l'impatto ambientale sulle risorse naturali, dovranno prevedere per le proprie competenze l'uso di materiali riciclati, stimolando così il recupero di rifiuti con particolare attenzione ai materiali derivanti dalle demolizioni e costruzione (rifiuti non pericolosi), fermo restando il rispetto della normativa vigente e delle specifiche tecniche dei prodotti utilizzati. Successivamente la fase di progettazione e realizzazione dei lavori, il progettista e l'impresa appaltatrice dovranno fornire la documentazione necessaria che consenta di soddisfare i criteri ambientali minimi, la stazione appaltante durante l'esecuzione dei lavori dovrà verificare e accertare che l'appaltatore fornisca documentazione adeguata relativa ai materiali e tecnologie utilizzate per i lavori dell'appalto, al fine di garantire i requisiti richiesti dai criteri ambientali minimi per la progettazione e realizzazione di lavori di edifici pubblici.

### **Art. 1bis Tipologie di interventi**

In questa fase dei lavori visto la tipologia dell'appalto relativa la procedura dell'accordo quadro non è possibile quantificare con esattezza la tipologia dei lavori, le categorie dei lavori e l'importo degli stessi, infatti la tipologia di appalto non prevede l'individuazione in questa fase di un oggetto progettuale, che verrà definito più avanti all'interno di ogni contratto attuativo. La tabella presente a pagina 10 riportante l'importo a base d'asta previsto per l'appalto in oggetto suddiviso per categorie di lavori è stato desunto analizzando esperienze passate di appalti analoghi al presente, in particolare si è analizzando l'accordo quadro ancora in essere (scadenza giugno 2019), dalla quale si evince, che le principali opere realizzate (desumibili dai contratti attuativi), sono appartenenti alla categoria dei lavori OG1. Contestualmente con una percentuale inferiore sono state realizzate opere appartenenti a categorie specialistiche quali la OS30 e OS3. Quindi la tipologia delle opere e la quantificazione del relativo importo (come specificato nella tabella a pagina 10 del presente documento), sono state desunte analizzando procedure di appalto analoghi già espletati da questa A.C., contestualmente hanno avuto peso nella scelte individuate (tipologia lavori – importo), anche le criticità evidenziate sugli immobili durante i sopralluoghi manutentivi sugli immobili comunali.

**DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI:**

a) Le opere, che saranno oggetto del presente accordo quadro, dovranno soddisfare le necessità di questa A.C. al fine di adeguare normativamente, funzionalmente e migliorare l'aspetto legato all'economia di gestione degli immobili del proprio patrimonio. Il presente progetto non avendo un oggetto progettuale definito, non prevede tra i documenti progettuali un cronoprogramma dei lavori, in quanto le tempistiche ed i luoghi in cui verranno effettuati gli interventi, saranno definiti dalla Direzione dei Lavori in corso dei lavori, secondo le modalità previste nei contratti applicativi, al cui interno saranno specificati la data di consegna e la data di fine lavori, limite temporale entro cui l'impresa dovrà eseguire le lavorazioni onde evitare l'applicazione delle penali previste dal presente C.S.P..

Gli interventi si possono riepilogare come di seguito specificato:

**ADEGUAMENTO APPARATI IMPIANTISTICI**

Queste lavorazioni potranno riguardare l'adeguamento normativo per la messa in sicurezza e funzionale degli impianti elettrici, meccanici idrico sanitari, termici e antincendio.

- I lavori potranno riguardare contestualmente sia l'aspetto ordinario che straordinario relativamente agli apparati impiantistici elettrici e idrico sanitario, gli interventi previsti dai contratti applicativi potranno riguardare il singolo componente costituente i sistemi impiantistici sia elettrici che meccanici, oppure riguardare la sostituzione di componenti più complessi. In questo secondo caso manutenzione straordinaria sono previsti interventi più complessi, come ad esempio per gli impianti elettrici, la sostituzione di un quadro elettrico, o l'adeguamento impiantistico di un tratto di linea di alimentazione. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono volti alla verifica e l'adeguamento della sicurezza degli impianti ai sensi del decreto legge n. 37 del 2008;
- I lavori potranno riguardare anche l'impianto illuminotecnico, relativamente al mantenimento ordinario e straordinario delle condizioni di esercizio (sostituzione lampadina o componentistica del corpo illuminante) o la sostituzione completa dell'apparecchio, al fine di rendere anche più efficace il sistema di illuminazione in relazione ai costi di esercizio dell'impianto;
- I lavori potranno riguardare gli impianti meccanici idrico sanitario, in relazione all'esercizio ordinario e straordinario sia delle parti comuni che degli appartamenti per gli edifici ERP. La manutenzione ordinaria sarà caratterizzata dalla verifica puntuale degli impianti nelle parti comuni, qualora dai sopralluoghi si dovessero evidenziare criticità che potrebbero compromettere la funzionalità degli impianti, l'impresa appaltatrice dell'accordo quadro potrà procedere tramite la sostituzione del singolo elemento o del tratto di tubazione e linee di adduzione secondaria degli impianti idrico sanitario; contestualmente potranno essere pianificati alcuni interventi di maggiore complessità (rifacimento completo del sistema di adduzione principale delle colonne di carico, o tratti sub orizzontali importanti), dettati da esigenze programmatiche in relazione al grado di vetustà degli apparati impiantistici idrico sanitari degli immobili comunali, al fine di migliorare anche il rapporto costi di esercizio di tali apparati su immobili datati;
- I lavori potranno riguardare anche gli impianti relativi alla sicurezza antincendio, al fine di ottenere il CPI nel caso in cui l'immobile ne fosse sprovvisto e contestualmente rinnovare i documenti già depositati agli atti nel caso in cui l'immobile sia provvisto di un CPI scaduto o di documentazione incompleta. Anche per gli apparati antincendio, i lavori potranno riguardare l'aspetto ordinario di esercizio (sostituzione manichette, valvole di chiusura e apertura dei flussi, verifica e sostituzione degli estintori), contestualmente potranno essere pianificati alcuni interventi di maggiore complessità (rifacimento intere linee di adduzione sub orizzontale e le colonne di adduzione principale, allarme antincendio sonoro, posizionamento rilevatore di fumi con relativa centralina di controllo, posa di impianto sprinkler a gas inerti), dettati da esigenze programmatiche in relazione all'adeguamento normativo ai fini della richiesta di CPI, o dal rispetto di prescrizioni verso enti di controllo quali la soprintendenza nel caso degli archivi comunali.

## LAVORI EDILI E AFFINI

Il presente appalto dell'accordo quadro avrà per oggetto oltre che lavorazioni specialistiche relative ad apparati impiantistici di cui sopra, la messa in sicurezza e l'adeguamento funzionale normativo, tramite l'esecuzione di opere da imprenditore edile ed affini sul patrimonio comunale (edifici ad uso scolastico ed a uso diverso).

Quindi l'appaltatore dovrà realizzare le seguenti lavorazioni edili negli edifici comunali scolastici e ad uso diverso (secondo l'elenco degli edifici degli immobili comunali), come di seguito specificato in relazione alle lavorazioni più frequenti e aventi una certa rilevanza funzionale alla messa in sicurezza e adeguamento normativo:

- **bonifica amianto:** I lavori potranno riguardare interventi relativi al mantenimento ordinario delle condizioni di esercizio (pulizia canali di gronda edifici con presenza di amianto sovracoperto, sistemazione di lastre di sovracopertura del manto in amianto), o potranno essere programmati interventi straordinari relativi alla rimozione e bonifica di superfici e quantità più complesse quali manti di copertura o fibre di amianto friabili presenti nelle coibentazione della tubazioni di produzione calore o nella colla con cui si incollavano i pavimenti soprattutto negli asili nido o nelle scuole materne.

### RISTRUTTURAZIONE STRUTTURE ORIZZONTALI (ANTISFONDELLAMENTO):

I lavori potranno riguardare interventi relativi al mantenimento straordinario delle strutture, relativamente a criticità evidenziate dal distacco di pignatte e rivestimento di intonaco di finitura, la rete antisfondellamento in fibra di vetro o pannelli strutturali in cartongesso, tramite l'applicazione di tasselli, annegati nelle strutture portanti in cls dei travetti, previa predisposizione dei fori.

I lavori di messa in sicurezza dei solai soggetti a sfondellamento delle pignatte potranno essere classificati secondo un grado e ordine di urgenza, rispettando delle priorità di intervento provenienti da analisi effettuate sui solai di recente realizzazione, le tipologie possono essere riassunte come di seguito specificato:

a) **lavori urgenti:** interventi da mettere in atto al fine di garantire la sicurezza di fruizione dei locali con rimozione completa delle situazioni di pericolo imminente causato da forte degrado sull'estradosso del solaio, come evidenziate dalla mappatura elaborata dall'analisi diagnostica. Tali interventi, puntualmente quantificati e precisati nelle lavorazioni da eseguire, verranno disposti dalla stazione appaltante mediante ordine di esecuzione. Sono qualificati inoltre come interventi urgenti gli interventi preliminari propedeutici all'esecuzione delle analisi diagnostiche;

b) **lavori non urgenti:** interventi relativi a porzioni di immobili per i quali l'analisi diagnostica non ha evidenziato problematiche tali da creare situazioni di pericolo, sia imminente che potenziale, per l'utenza. L'esecuzione di tali interventi, verrà programmata nelle more del periodo di validità dell'accordo quadro a seconda della priorità loro assegnata dalla stazione appaltante, sulla scorta dei risultati delle analisi diagnostiche ed in base alle risorse economiche disponibili. I lavori in parola saranno oggetto di specifico ordine di esecuzione. ;

c) i **lavori di somma urgenza:** interventi non preventivabili e caratterizzati dall'improcrastinabile necessità di provvedere al fine di eliminare situazioni di pericolo. Tali interventi, ai quali potrà seguire analisi di cui al punto a), verranno disposti dalla stazione appaltante mediante apposito ordine di esecuzione.

Gli immobili comunali oltre che per le lavorazioni di cui sopra, potrebbero essere oggetto di interventi edili ed affini relativamente ad alcuni interventi come di seguito specificato:

- interventi di adeguamento e di rifacimento dei servizi igienici in caso di perdite ordinarie e straordinarie, tramite la rimozione di pavimentazioni e rivestimenti, rifacimento di tratti di tubazione di adduzione principale e secondaria, posa di nuovi serramenti interni;



- interventi di adeguamento e di rifacimento di servizi igienici per portatori di persone diversamente abili, tramite la rimozione di pavimentazioni e rivestimenti, rifacimento di tratti di tubazione di adduzione principale e secondaria, posa di nuovi serramenti interni, posa maniglioni di sostegno per portatori di disabilità;
- Interventi di rimozione di copertura ordinaria e straordinaria, in particolare potranno essere realizzati piccoli interventi di ricorso dei manti di copertura in coppi, in lamiera di alluminio e guaina impermeabile, ricorso dei canali di scarico e dei pluviali; contestualmente potranno essere realizzati interventi straordinari aventi una maggiore complessità legati ad interventi di rifacimento e coibentazione dei manti di copertura (coppi, lamiera, guaina), anche in relazione all'efficientamento energetico, elemento prioritario nella gestione dei costi degli immobili comunali;
- interventi di rifacimento ordinario e straordinario di controsoffitti in fibra minerale, in particolare gli interventi potranno essere identificati in piccole opere volte al risanamento o sostituzione della singola lastra; contestualmente potranno essere realizzati interventi straordinari che potranno riguardare superfici maggiori e di livello di complessità più articolato, relativamente alla riqualificazione dei materiali utilizzati tipo controsoffittature isolanti dal punto di vista acustico o controsoffittature in alluminio utilizzate in ambiti dove sono presenti criticità legate ad infiltrazioni d'acqua come i servizi igienici;
- Interventi di rifacimento ordinario e straordinario delle pavimentazioni, in particolare gli interventi potranno essere identificati in piccole opere volte al risanamento o sostituzione della singola piastrella o elemento costituente la pavimentazione e nella fugatura degli elementi costituenti la il piano di calpestio; contestualmente potranno essere realizzati interventi straordinari che potranno riguardare superfici maggiori con un livello di complessità più articolato, relativamente alla riqualificazione dei materiali utilizzati come pavimentazione e sottostante fondo relativo al massetto di posa, causa di distacchi e criticità presenti sugli immobili di proprietà comunale;
- Interventi di rifacimento ordinario e straordinario di pavimentazioni, in particolare gli interventi potranno essere identificati in piccole opere volte al risanamento o sostituzione della singola piastrella o elemento costituente il rivestimento (servizi igienici, locali mensa cucine, recapito cibi, infermerie), nella fugatura degli elementi costituenti la superficie muraria rivestita da elemento ceramico; contestualmente potranno essere realizzati interventi straordinari che potranno riguardare superfici maggiori e di livello di complessità più articolato, relativamente alla riqualificazione dei materiali utilizzati come pavimentazione e come sottostante fondo relativo all'intonaco delle murature, causa di distacchi e criticità presenti sugli immobili di proprietà comunale;
- Interventi di rifacimento ordinario e straordinario dei serramenti interni ed esterni, in particolare gli interventi potranno essere identificati in piccole opere volte al ripristino dei serramenti come la sostituzione di maniglie, serrature, guarnizioni, lubrificazione meccanismi di chiusura-apertura se serramenti interni ed esterni; contestualmente potranno essere realizzati interventi straordinari che potranno riguardare superfici maggiori e relativi ad elementi aventi un livello di complessità più articolato, relativamente alla riqualificazione dei materiali utilizzati come la tipologia del profilo, in alluminio a taglio termico, in ferro o in pvc, aventi vetrate con vetrocamera e lastre stratificate di sicurezza;
- Interventi di rifacimento ordinario e straordinario delle opere antincendio, in particolare gli interventi potranno essere identificati in piccole opere volte al ripristino delle porte di sicurezza, sostituzione guarnizione lubrificazione molla di chiusura, sostituzione elementi maniglioni antipanico, rifacimento placcature murature REI, sostituzione sacchetti isolanti impianti; contestualmente potranno essere realizzati interventi straordinari che potranno riguardare quantità superfici maggiori e relativi ad elementi aventi un livello di complessità più articolato, relativamente alla riqualificazione dei materiali utilizzati come il cambio generale di un serramento antincendio, o placcature rei più articolate;
- Interventi di rifacimento ordinario e straordinario delle opere di tinteggiatura delle superfici murarie verticali ed orizzontali, in particolare gli interventi potranno essere identificati in piccole opere volte al ripristino delle superfici murarie, in ferro e legno, tramite stuccature saltuarie e tinteggiature di inserti limitati all'ambito di intervento; contestualmente potranno essere realizzati interventi

straordinari, che potranno riguardare quantità e superfici maggiori relativi ad elementi aventi un livello di complessità più articolato, relativamente alla riqualificazione delle superfici murarie tramite l'applicazione di prodotti alternativi, quali idropitture e smalti particolari, previo trattamento delle superfici con isolante e rasatura o stuccatura delle stesse superfici, il medesimo trattamento potrà essere utilizzato per le superfici in ferro e legno;

- Interventi di rifacimento ordinario e straordinario delle superfici di facciata, in particolare gli interventi potranno essere identificati in piccole opere volte al ripristino delle superfici murarie di facciata, tramite piccoli interventi di rinzafo e rasatura previo distacco dell'intonaco ammalorato e successiva tinteggiature delle medesime zone precedentemente trattate e preparate; contestualmente potranno essere realizzati interventi straordinari, che potranno riguardare quantità e superfici maggiori relativi a porzioni di facciata o facciate nella loro superficie complessiva, tramite lo scrostamento dell'intonaco ammalorato, del successivo rinzafo con malte cementizio e rasatura, con tinteggiatura finale di finitura in pasta colorata;
- Interventi di rifacimento ordinario e straordinario relativamente alle partizioni interne esistenti o la formazione di nuove partizioni interne, in particolare gli interventi potranno essere identificati in piccole opere volte al ripristino delle superfici murarie esistenti tramite la sostituzione di forati o pannelli in cartongesso danneggiati a causa di assestamenti strutturali o da sollecitazioni esterne; contestualmente potranno essere realizzati interventi straordinari, che potranno riguardare quantità e superfici maggiori relativi a porzioni di partizione, tramite la formazione di contropareti in laterizio o materiale in cemento alleggerito, o pareti in cartongesso posate con struttura portante in alluminio, o pareti divisorie utilizzate per la creazione di nuovi spazi e per la formazione di nuove suddivisioni interne ai servizi igienici in laminato.

L'appalto in oggetto di accordo quadro potrà riguardare l'insieme delle lavorazioni sopracitate, utilizzando per la quantificazione economica l'elenco prezzi desunto dal prezzario della regione Lombardia 2019. Parallelamente di seguito vengono evidenziate alcune tipologie di lavori, desunte dall'appalto precedente o da esperienze manutentive analoghe suddivise per tipologia di interventi manutentivi a canone e interventi manutentivi che esulano dal canone ma che ricadono nella tipologia di interventi manutentivi ordinari.

## **INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA A CANONE.**

**INTERVENTI DI VERIFICA E PULIZIA GRONDE ED ELEMENTI DISCENDENTI, AFFERENTI I SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA A CANONE CHE SI RENDONO NECESSARI PER GARANTIRE LA NECESSARIA FUNZIONALITÀ DEGLI ELEMENTI DI DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE (CANALI DI GRONDA, DISCENDENTI VERTICALI E MANTI DI COPERTURA DI QUALSIASI MATERIALE). INTERVENTO DI VERIFICA RELATIVO LO STATO DI CONSERVAZIONE DELLE FINITURE INERENTI LE SUPERFICI MURARIE INTERNE (SPAZI COMUNI IMMOBILI) ED ESTERNE (RIVESTIMENTI ESTERNI DI QUALSIASI TIPO, LASTRE PARETE VENTILATA, MATERIALE LAPIDEO, SUPERFICI IN VETRO, SUPERFICI IN CLS), IN PARTICOLARE L'IMPRESA DOVRÀ VERIFICATA LA LA PRESENZA DI DEPOSITI, EFFLORESCENZE, BOLLATURE, MICROFESSURAZIONI, SFARINAMENTI, PARTI DEGRADATE DELL'INTONACO IN FASE DI DISTACCO, O DI ELEMENTI COMPOSITI DELLE SUPERFICI VETRATE, LAPIDEE, DI PANNELLI COMPOSITI AL FINE DI PROGRAMMARE E REALIZZARE INTERVENTI SUCCESSIVI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED EXTRA CANONE CHE SI RENDESSERO NECESSARIE.**

- gli interventi previsti, relativi i sevizi di verifica e pulizia gronde ed elementi discendenti, si riferisce ai servizi di manutenzione ordinaria che si rendono necessari per la la verifica, la manutenzione al fine di garantire la necessaria funzionalità degli elementi di deflusso delle acque meteoriche (canali di gronda, discendenti verticali e manti di copertura di qualsiasi materiale). In particolare l'impresa appaltatrice dovrà verificare lo stato di pulizia con rilievo dell'esistenza di depositi di di detriti, foglie ramaglie e di organismi e di eventuali istruzioni delle vie di deflusso delle acque. Contestualmente l'impresa avrà il compito di verificare le condizioni generali del manto di copertura ed il livello di funzionalità dello stesso, soprattutto in corrispondenza di punti critici in corrispondenza dell'interruzione della superficie coprente (presenza di lucernari, botole gronde bocchettoni, discendenti ecc...). L'intervento di manutenzione ordinaria di gronde, elementi discendenti, manto di copertura prevede anche una fase successiva rispetto alla prima fase (verifica dello stato di fatto), tramite la pulizia e rimozione di detriti foglie e ramaglie e qualsiasi detrito presente i copertura e sugli elementi di deflusso, compreso il trasporto e lo smaltimento a discarica autorizzata. Contestualmente il suddetto intervento comprende tutte quelle operazioni di ricorso del manto di

copertura (coppi, tegole, abbaini, lucernari, lastre in alluminio, strati di guaina) e degli elementi costituenti i sistemi di deflusso (gronde e pluviali), tramite sigillature e sostituzione di elementi in alluminio. Parallelamente l'intervento di manutenzione relativo lo stato dell'arte degli immobili comunali riguarda anche la verifica dello stato di conservazione delle finiture inerenti le superfici murarie interne (spazi comuni immobili) ed esterne (rivestimenti esterni di qualsiasi tipo, lastre parete ventilata, materiale lapideo, superfici in vetro, superfici in cls), in particolare l'impresa dovrà verificata la presenza di depositi, efflorescenze, bollature, microfessurazioni, sfarinamenti, parti degradate dell'intonaco in fase di distacco, o di elementi compositi delle superfici vetrate, lapidee, di pannelli compositi al fine di programmare e realizzare interventi successivi di manutenzione ordinaria e straordinaria che si rendano necessari. Al termine di ogni servizio/intervento eseguito sugli impianti ed i loro accessori, la ditta dovrà predisporre rapporto dettagliato con l'indicazione del luogo, dei mezzi e personale utilizzati, tipologia di lavorazioni effettuate ovvero tutti i particolari di riferimento necessari alla quantificazione effettiva dello stesso. La D.L. si riserva di provvedere alla verifica generale di tutti gli impianti oggetto di intervento ed effettuerà tutte le prove di funzionamento che riterrà opportune, in contraddittorio con l'impresa. Per tale adempimento l'impresa metterà a disposizione il personale specializzato, i materiali ed i mezzi d'opera e tutti gli apprestamenti e le opere provvisorie necessarie a garantire durante l'esecuzione delle suddette lavorazioni i criteri minimi di sicurezza (secondo il Dlgs 81 del 2008) in relazione alle mansioni specifiche che svolgeranno le maestranze dell'impresa e d in relazione alle interferenze che potrebbero verificarsi con la presenza della cittadinanza o dell'utenza scolastica, comunale. In particolare l'impresa dovrà sempre delimitare i luoghi di lavoro tramite la posa di barriere di delimitazione, apporre cartellonistica di informazione e divieto, le maestranze dovranno sempre essere muniti di tesserino di identificazione con indicate le generalità e la ditta di appartenenza. I costi della sicurezza di cui sopra saranno quantificati nel PSC all'interno dell'allegato denominato oneri della sicurezza. **L'IMPORTO QUANTIFICATO PER LA PRESTAZIONE E' PARI AD EURO 49.992,00, COME DA ALLEGATO NP1;**

**INTERVENTI DI VERIFICA E MANUTENZIONE ORDINARIA A CANONE, AL FINE DI GARANTIRE LA FUNZIONALITÀ DEGLI ELEMENTI DI CHIUSURA (SERRAMENTI PORTE E PORTE FINESTRE), LA SOSTITUZIONE DEI CILINDRI, MANIGLIE E BRACCETTI CHIUDIORTA, LA REGOLAZIONE DELLA CHIUSURA, REVISIONE E FISSAGGIO DELLA FERRAMENTA, LUBRIFICAZIONE DELLE CERNIERE.**

- gli interventi previsti, relativi i sevizi di verifica Servizio è relativa la manutenzione ordinaria dei serramenti esterni, di primo ingresso portoncini, impennate di accesso alle scale, in particolare la prestazione riguarderà la revisione generale dei serramenti, la sostituzione dei cilindri, maniglie e braccetti chiudiporta, dotati di superfici opache o trasparenti, tramite regolazione della chiusura, revisione e fissaggio della ferramenta, lubrificazione delle cerniere. La prestazione di servizi a seguito delle revisione, preve la fornitura e posa in opera di cilindro per serratura elettrica con chiave a due giri tipo Yale, la fornitura e posa di chiudiporta aereo con meccanismo a pignone e cremagliera con movimento di chiusura completamente controllato, utilizzabile per porte destre e sinistre, la fornitura e posa di maniglie per serramenti. Al termine di ogni servizio/intervento eseguito sugli impianti ed i loro accessori, la ditta dovrà predisporre rapporto dettagliato con l'indicazione del luogo, dei mezzi e personale utilizzati, tipologia di lavorazioni effettuate ovvero tutti i particolari di riferimento necessari alla quantificazione effettiva dello stesso. La D.L. si riserva di provvedere alla verifica generale di tutti gli impianti oggetto di intervento ed effettuerà tutte le prove di funzionamento che riterrà opportune, in contraddittorio con l'impresa. Per tale adempimento l'impresa metterà a disposizione il personale specializzato, i materiali ed i mezzi d'opera e tutti gli apprestamenti e le opere provvisorie necessarie a garantire durante l'esecuzione delle suddette lavorazioni i criteri minimi di sicurezza (secondo il Dlgs 81 del 2008) in relazione alle mansioni specifiche che svolgeranno le maestranze dell'impresa e d in relazione alle interferenze che potrebbero verificarsi con la presenza della cittadinanza o dell'utenza scolastica, comunale. In particolare l'impresa dovrà sempre delimitare i luoghi di lavoro tramite la posa di barriere di delimitazione, apporre cartellonistica di informazione e divieto, le maestranze dovranno sempre essere muniti di tesserino di identificazione con indicate le generalità e la ditta di appartenenza. I costi della sicurezza di cui sopra saranno quantificati nel PSC all'interno dell'allegato denominato oneri della sicurezza. **L'IMPORTO QUANTIFICATO PER LA PRESTAZIONE E' PARI AD EURO 104.816,86, COME DA ALLEGATO NP2;**

**INTERVENTI DI VERIFICA, MANUTENZIONE ORDINARIA A CANONE, AL FINE DI GARANTIRE LA FUNZIONALITÀ DELLE SPECCHIATURE DEGLI EDIFICI COMUNALI ERP (PARTI COMUNI), SCOLASTICI ED AD USO DIVERSO. IL SERVIZIO CONSISTERÀ NELLA RIPARAZIONE DI OGNI TIPO DI SPECCHIATURA OGGETTO DI ROTTURE.**

- Servizio afferente la manutenzione ordinaria delle specchiature degli edifici ERP scolastici comunali. Il servizio consisterà nella riparazione di qualunque vetro subisca rotture tali da rendere non sicuro la superficie vetrata. L'intervento consisterà nella messa in sicurezza della superficie vetrata, nella misurazione grafica del serramento tramite un rilievo accurato, nella posa di un pannello di chiusura temporaneo in lamiera o altra superficie idonea, al fine di proteggere l'utenza scolastica e gli inquilini, da criticità relative a cadute verso il vuoto o tagli e abrasioni. Successivamente l'impresa avrà l'onere di sostituire il vetro danneggiato tramite la fornitura e posa di specchiatura. L'impresa durante l'esecuzione degli interventi di cui sopra, dovrà evitare che si creino interferenze con gli inquilini degli immobili comunali e l'utenza scolastica, tramite la segnalazione (cartelli di avviso ed informazione) relativamente all'intervento e delimitazione dello spazio pertinenziale apponendo un nastro di segnalazione bianco e rosso. Per gli interventi relativi la sostituzione delle specchiature vetrate, riguardi i serramenti posti in quota, l'impresa dovrà operare secondo quanto previsto garantendo l'attuazione di misure di sicurezza come previsto dal Dlgs 81 del 2008 e dai contenuti specifici del PSC. Pertanto sarà necessario utilizzare opere provvisorie come il trabattello o un castello di tiro fisso nel caso in cui il piano di lavoro dovesse trovarsi ad un'altezza superiore a 2,00 m, l'operatore comunque dovrà essere contestualmente imbragato e allacciato a punto mobile fisso al fine di evitare criticità legate alla caduta verso il basso e il vuoto di persone. In particolare l'impresa dovrà sempre delimitare i luoghi di lavoro tramite la posa di barriere di delimitazione, apporre cartellonistica di informazione e divieto, le maestranze dovranno sempre essere muniti di tesserino di identificazione con indicate le generalità e la ditta di appartenenza. I costi della sicurezza di cui sopra saranno quantificati nel PSC all'interno dell'allegato denominato oneri della sicurezza. **L'IMPORTO QUANTIFICATO PER LA PRESTAZIONE E' PARI AD EURO 62.428,68, COME DA ALLEGATO NP3;**

**INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EXTRA CANONE CHE ESULANO DAI LAVORI PREVISTI DALLA TIPOLOGIA A CANONE (APPARTAMENTI ERP), AL FINE DI GARANTIRE LA FUNZIONALITÀ DEGLI IMPIANTI MECCANICI ALL'INTERNO DELLE UNITÀ IMMOBILIARI IMMOBILI ERP. IL SERVIZIO CONSISTERÀ NELL'ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO MECCANICO, RIMOZIONE LINEE DI ADDUZIONE E DI SCARICO ACQUA IDRICA SANITARIA, NELLA RIMOZIONE DI SANITARI, NELLA REALIZZAZIONE DI TRACCE E DEMOLIZIONE MASSETTI E PAVIMENTAZIONI AL FINE DI PREDISPORRE LE LINEE IMPIANTISTICHE. I LAVORI CONSISTERANNO NEL RUIPRISTINO DELLE MURATURE, INTONACO, MASSETTI E PAVIMENTAZIONI, CON LA TINTEGGIATURA FINALE DATA A DUE MANI.**

- Servizio afferente la manutenzione straordinaria degli impianti idrico sanitari all'interno degli appartamenti degli edifici ERP. Il servizio consisterà nella riparazione di qualunque danno, perdita distacco, infiltrazione relativo all'impianto di adduzione e scarico acqua idrico sanitaria e scarico fognario, all'interno degli appartamenti. L'intervento consisterà come sopra anticipato nella sostituzione di tutti gli elementi costituenti l'impianto di adduzione e scarico sia dell'acqua idrico sanitaria che della fognatura, parallelamente saranno previste anche tutte quelle opere di assistenza muraria agli impianti di rimozione di rivestimenti e rifacimento pavimentazioni, demolizione di sottofondo e rifacimento dello stesso. In alcuni casi l'intervento riguarderà anche la rimozione dei vecchi sanitari con i nuovi, in particolare verranno cambiati il water, bidet, doccia e vasca da bagno. In fine le opere di manutenzione riguarderanno la tinteggiatura delle superfici murarie oggetto di intervento, previo rappezzi delle superfici in malta rasatura e tinteggiatura ad idropittura data a due mani. L'impresa durante l'esecuzione degli interventi di cui sopra, dovrà evitare che si creino interferenze con gli inquilini degli immobili comunali, tramite la segnalazione (cartelli di avviso ed informazione) relativamente all'intervento e delimitazione dello spazio pertinenziale apponendo un nastro di segnalazione bianco e rosso. Al termine di ogni servizio/intervento eseguito sugli impianti ed i loro accessori, la Ditta dovrà predisporre rapporto dettagliato con l'indicazione del luogo, dei mezzi e personale utilizzati, tipologia di lavorazioni effettuate ovvero tutti i particolari di riferimento necessari alla quantificazione effettiva dello stesso. La D.L. si riserva di provvedere alla verifica generale di tutti gli impianti oggetto di intervento ed effettuerà tutte le prove di funzionamento che riterrà opportune, in contraddittorio con la Ditta. Per tale adempimento la ditta metterà a disposizione il personale specializzato, i materiali ed i mezzi d'opera e tutti gli apparecchi di misura necessari a garantire durante l'esecuzione delle suddette lavorazioni i criteri minimi di sicurezza (secondo il Dlgs 81 del 2008) in relazione alle mansioni specifiche che svolgeranno le maestranze

dell'impresa e d in relazione alle interferenze che potrebbero verificarsi con la presenza della cittadinanza o dell'utenza scolastica, comunale in corrispondenza dei luoghi oggetto degli interventi manutentivi. Nello specifico l'impresa dovrà sempre delimitare i luoghi di lavoro tramite la posa di barriere di delimitazione, apporre cartellonistica di informazione e divieto, le maestranze dovranno sempre essere muniti di tesserino di identificazione con indicate le generalità e la ditta di appartenenza. I costi della sicurezza di cui sopra saranno quantificati nell'analisi prezzi relativa la quantificazione economica necessaria al fine di espletare il suddetto esercizio. **L'IMPORTO QUANTIFICATO PER LA PRESTAZIONE E' PARI AD EURO 50.781,36 COME DA ALLEGATO NP4;**

**SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA EXTRA CANONE DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA CHE ESULANO DAI LAVORI PREVISTI DALLA TIPOLOGIA A CANONE:**

Il servizio consisterà nella manutenzione ordinaria extra canone dell'impianto antincendio degli immobili ERP, in particolare saranno manutentate le porte REI installate, i maniglioni antipánico, i meccanismi di apertura delle porte e i braccetti delle porte. Per i suddetti interventi, l'impresa dovrà operare secondo quanto previsto garantendo l'attuazione di misure di sicurezza come previsto dal Dlgs 81 del 2008 e dai contenuti specifici del PSC. Di volta in volta il CSE, dovrà predisporre una scheda estrapolata riassuntiva della specifica lavorazione con le analisi dei rischi, le interferenze e le indicazioni delle misure collettive e individuali legate alla sicurezza secondo il psc generale e il Dlgs 81 del 2008. Al termine di ogni prestazione, l'impresa dovrà predisporre un rapporto dettagliato con l'indicazione del luogo, dei mezzi e del personale utilizzato, lo stesso andrà trasmesso via PEC al DEC dell'accordo quadro. Per tale adempimento la ditta metterà a disposizione il personale specializzato, i materiali ed i mezzi d'opera e tutti gli apparecchi di misura necessari a garantire durante l'esecuzione delle suddette lavorazioni i criteri minimi di sicurezza (secondo il Dlgs 81 del 2008) in relazione alle mansioni specifiche che svolgeranno le maestranze dell'impresa e d in relazione alle interferenze che potrebbero verificarsi con la presenza della cittadinanza o dell'utenza scolastica, comunale in corrispondenza dei luoghi oggetto degli interventi manutentivi. Nello specifico l'impresa dovrà sempre delimitare i luoghi di lavoro tramite la posa di barriere di delimitazione, apporre cartellonistica di informazione e divieto, le maestranze dovranno sempre essere muniti di tesserino di identificazione con indicate le generalità e la ditta di appartenenza. I costi della sicurezza di cui sopra saranno quantificati nell'analisi prezzi relativa la quantificazione economica necessaria al fine di espletare il suddetto esercizio. **L'IMPORTO QUANTIFICATO PER LA PRESTAZIONE E' PARI AD EURO 26.337,16 COME DA ALLEGATO NP5;**

**SERVIZIO DI REPERIBILITÀ A CANONE:**

Il servizio di reperibilità, dovrà essere fornito e garantito inderogabilmente dall'impresa appaltatrice oltre l'orario quotidiano di lavoro contrattuale, nel caso in cui il centralino di call center dovesse segnalare criticità evidenziate dall'inquinato degli immobili ERP, in questo caso il calcolo del compenso verrà quantificato in rapporto alle ore effettivamente impiegate per l'intervento. Al termine di ogni prestazione, l'impresa dovrà predisporre un rapporto dettagliato con l'indicazione del luogo, dei mezzi e del personale utilizzato, delle ore impiegate, il report andrà trasmesso via PEC al DEC dell'accordo quadro. Per tale adempimento la ditta metterà a disposizione il personale specializzato, i materiali ed i mezzi d'opera e tutti gli apparecchi di misura necessari a garantire durante l'esecuzione delle suddette lavorazioni i criteri minimi di sicurezza (secondo il Dlgs 81 del 2008) in relazione alle mansioni specifiche che svolgeranno le maestranze dell'impresa e d in relazione alle interferenze che potrebbero verificarsi con la presenza della cittadinanza o dell'utenza scolastica, comunale in corrispondenza dei luoghi oggetto degli interventi manutentivi. Nello specifico l'impresa dovrà sempre delimitare i luoghi di lavoro tramite la posa di barriere di delimitazione, apporre cartellonistica di informazione e divieto, le maestranze dovranno sempre essere muniti di tesserino di identificazione con indicate le generalità e la ditta di appartenenza. I costi della sicurezza di cui sopra saranno quantificati nell'analisi prezzi relativa la quantificazione economica necessaria al fine di espletare il suddetto esercizio. **L'IMPORTO QUANTIFICATO PER LA PRESTAZIONE E' PARI AD EURO 56.108,84 COME DA ALLEGATO NP6;**

**INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA A CANONE, RETE FOGNARIA, TRAMITE SPURGHİ AFFERENTI GLI IMMOBILI ERP.:**

Servizio di manutenzione ordinaria a canone spurghi dei tratti di fognatura afferenti gli immobili comunali ERP. In particolare le manutenzioni riguarderanno lo spurgo delle linee principali e secondarie, pozzetti intermedi, pozzetti sifone firenze di immissione in fognatura per immobili ERP, edifici scolastici ed ad uso diverso. Per i suddetti interventi, l'impresa dovrà operare secondo quanto previsto garantendo l'attuazione di misure di sicurezza come previsto dal Dlgs 81 del 2008 e dai contenuti specifici del PSC. Di volta in volta il CSE, dovrà predisporre una scheda estrapolata riassuntiva della specifica lavorazione con le analisi dei rischi, le interferenze e le indicazioni delle misure collettive e individuali legate alla sicurezza secondo il PSC generale e il Dlgs 81 del 2008. Al termine di ogni prestazione, l'impresa dovrà predisporre un rapporto dettagliato con l'indicazione del luogo, dei mezzi e del personale utilizzato, lo stesso andrà trasmesso via PEC al DEC dell'accordo quadro. Durante il corso dell'appalto potrebbero verificarsi esigenze lavorative di tipologia differente, sui plessi scolastici, le stesse potranno essere oggetto del presente appalto dei lavori in quanto trovano collocazione nell'elenco prezzi unitari 2019 regione Lombardia. **L'IMPORTO QUANTIFICATO PER LA PRESTAZIONE E' PARI AD EURO 35.720,00, COME DA ALLEGATO NP7.**

**SERVIZIO AFFERENTE LA MANUTENZIONE ORDINARIA EXTRA CANONE DEGLI IMPIANTI IDRICO SANITARI - FOGNARI DEGLI EDIFICI ERP:**

Il servizio consisterà nella riparazione di qualunque danno, perdita distacco, infiltrazione relativo all'impianto di adduzione e scarico acqua idrico sanitaria e scarico fognario, nelle parti comuni dell'immobile, in particolare si effettueranno interventi di sostituzione tubazione in acciaio (riscaldamento), in pvc (adduzione e scarico acqua-fogna), sostituzione delle saracinesche di arresto colonne montanti. L'importo del servizio di manutenzione è calcolato indicando nella prima parte della scheda il costo manutentivo al fine di effettuare dei servizi ispettivi di verifica sugli immobili, la seconda parte della scheda è composta da una serie di lavorazioni ipotizzando una serie di lavorazioni di carattere ordinario si come tipologia che quantità rispetto ad un archivio storico maturato. L'impresa durante l'esecuzione degli interventi di cui sopra, dovrà evitare che si creino interferenze con gli inquilini degli immobili comunali, tramite la segnalazione (cartelli di avviso ed informazione) relativamente all'intervento e delimitazione dello spazio pertinenziale apponendo un nastro di segnalazione bianco e rosso. Per gli ii suddetti interventi, l'impresa dovrà operare secondo quanto previsto garantendo l'attuazione di misure di sicurezza come previsto dal Dlgs 81 del 2008 e dai contenuti specifici del PSC. Di volta in volta il CSE, dovrà predisporre una scheda estrapolata riassuntiva della specifica lavorazione con le analisi dei rischi, le interferenze e le indicazioni delle misure collettive e individuali legate alla sicurezza secondo il psc generale e il Dlgs 81 del 2008. Al termine di ogni prestazione, l'impresa dovrà predisporre un rapporto dettagliato con l'indicazione del luogo, dei mezzi e del personale utilizzato, lo stesso andrà trasmesso via PEC al DEC dell'accordo quadro. **L'IMPORTO QUANTIFICATO PER LA PRESTAZIONE E' PARI AD EURO 58.943,50, COME DA ALLEGATO NP8.**

**SERVIZIO AFFERENTE LA MANUTENZIONE ORDINARIA EXTRA CANONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI APPARTAMENTI ERP.**

Il servizio consisterà nella redazione di DIRI in relazione all'impianto elettrico e impianto a gas degli appartamenti ERP oggetto di cambio alloggio. **L'IMPORTO QUANTIFICATO PER LA PRESTAZIONE E' PARI AD EURO 24.425,80, COME DA ALLEGATO NP9.**

**SERVIZIO DI CALL CENTER A CANONE:**

Il servizio di Call Center a canone riguarderà la gestione delle chiamate provenienti dagli Inquilini degli appartamenti ERP di proprietà del Comune di Sesto San Giovanni, che necessiteranno di segnalare criticità agenti sulla propria proprietà. Le problematiche potranno riguardare aspetti legati al riscaldamento, al condizionamento, ad aspetti di elettricità per gli spazi comuni e gli appartamenti di proprietà, ad aspetti idrico sanitario-fognario sia sugli appartamenti che spazi comuni, infiltrazioni d'acqua piovana dalle coperture, malfunzionamenti degli impianti ascensori e cancelli, ad aspetti legati alla muratura. Il servizio prevede la presenza di operatore che dopo aver risposto alla chiamata in modo personalizzato (es. Buongiorno, nome cliente, nome operatore, come posso aiutarla?), dovranno raccogliere la richiesta di intervento, registrare i dati chiamante, registrare l'indirizzo/reparto presso il quale si richiede l'intervento, individuare la tipologia dell'intervento richiesto. Dopo aver raccolto tutte le informazioni necessarie all'evasione della richiesta, l'operatore concluderà la telefonata e, sulla base dei riferimenti nominali forniti dall'A.C., dovrà individuare e contattare il tecnico reperibile competente per tipologia di intervento e per zona, al quale trasferire la richiesta di intervento. Nel caso in cui il primo tecnico indicato non risultasse raggiungibile, verranno effettuati nuovi tentativi verso altri tecnici. L'insieme delle attività sopra indicate viene definito come "ticket". Chiuso il ticket, verrà inviata una mail riepilogativa con la descrizione della richiesta gestita. Nel caso ci sia una successiva richiesta in relazione alla stessa criticità la segnalazione verrà conteggiata come un nuovo ticket. Per questo servizio si stima di ricevere in merito allo storico degli ultimi anni di attività manutentiva, di ricevere in media 400 chiamate al mese. Sempre in relazione a quanto si stima che l'intero ciclo di attività necessarie per gestire le richieste (conversazione con il chiamante, raccolta della segnalazione, ricerca del reperibile, attività di post-chiamata per inviare la mail e concludere la gestione (cosiddetto AWC, after work call) sia di circa 5 minuti. Il servizio sarà attivo tramite l'attivazione di un numero di telefono (prefisso 02), attestato su una centrale telefonica, su cui verranno trasferite le chiamate ai vari operatori economici che si appalteranno i lotti presenti nell'appalto. In caso di chiamate ricevute all'interno dell'orario di servizio, la telefonata verrà immediatamente trasferita al primo operatore disponibile. In caso di indisponibilità temporanea di operatori, il chiamante verrà "messo in attesa", e ascolterà un messaggio di attesa (cosiddetto messaggio di coda) che lo inviterà a non riagganciare. Il servizio avrà una durata di 24 ore e 365 giorni all'anno al fine di garantire la continuità. Il servizio verrà erogato tramite l'utilizzo di operatori condivisi, in grado cioè di rispondere anche a telefonate di altre campagne. La preparazione degli operatori, unita all'impiego di sofisticati software CTI per la gestione delle campagne telefoniche, garantisce l'assoluta precisione nell'erogazione del servizio. Per il servizio verrà formato il numero di operatori necessario per raggiungere il livello di servizio desiderato. Per una corretta gestione della campagna (o la gestione di eventuali contestazioni successive alla richiesta di Pronto intervento) verrà messo a disposizione un sistema che registra localmente tutte le chiamate di Pronto Intervento ricevute e/o effettuate. Il presente servizio di call center sarà presente all'interno dei patti contrattuali, atti di gara afferenti gli altri lotti prestazionali oggetto del bando di gara in relazione alle manutenzioni ordinarie e extra ordinarie del patrimonio comunale. Il Call center del lotto numero 1 afferente al presente accordo quadro, avrà anche la funzione di recepire e gestire le segnalazioni dell'inquinato, dell'utenza scolastica e comunale del patrimonio comunale in relazione alla complessità degli interventi manutentivi a canone 8compresi anche quelli del lotto 2 e 3), parallelamente dovrà anche recepire e coordinare le altre segnalazioni provenienti dagli altri call center del lotto 2.3. **L'IMPORTO QUANTIFICATO PER LA PRESTAZIONE E' PARI AD EURO 52.000,00, COME DA ALLEGATO NP10;**

#### **SERVIZIO AFFERENTE LA MANUTENZIONE ORDINARIA A CANONE DELLE AREE A VERDE DEGLI IMMOBILI ERP:**

Il servizio consisterà in particolare nella manutenzione ordinaria a canone delle superfici a verde, siepi, alberature presenti nelle pertinenze degli stabili ERP. In particolare il servizio comprenderà lo sfalcio dell'erba per almeno sei tagli all'anno, potature delle alberature in relazione ai rami

sporgenti e pericolosi per l'incolumità degli inquilini, potatura delle siepi per n. 6 tagli all'anno, asportazione di fogliame vario lungo le parti comuni in autobloccante o materiale lapideo vario, taglio di elementi naturali tra gli interstizi della pavimentazione in autobloccante ed in prossimità dei cordoli di delimitazione. L'impresa durante l'esecuzione degli interventi di cui sopra, dovrà evitare che si creino interferenze con gli inquilini degli immobili comunali, tramite la segnalazione (cartelli di avviso ed informazione) relativamente all'intervento e delimitazione dello spazio pertinenziale apponendo un nastro di segnalazione bianco e rosso. Per gli ii suddetti interventi, l'impresa dovrà operare secondo quanto previsto garantendo l'attuazione di misure di sicurezza come previsto dal Dlgs 81 del 2008 e dai contenuti specifici del PSC. Di volta in volta il CSE, dovrà predisporre una scheda estrapotata riassuntiva della specifica lavorazione con le analisi dei rischi, le interferenze e le indicazioni delle misure collettive e individuali legate alla sicurezza secondo il psc generale e il Dlgs 81 del 2008. Al termine di ogni prestazione, l'impresa dovrà predisporre un rapporto dettagliato con l'indicazione del luogo, dei mezzi e del personale utilizzato, lo stesso andrà trasmesso via PEC al DEC dell'accordo quadro. **L'IMPORTO QUANTIFICATO PER LA PRESTAZIONE E' PARI AD EURO 129.161,92 COME DA ALLEGATO NP11.**

**SERVIZIO AFFERENTE LA MANUTENZIONE ORDINARIA A CANONE PER IMPAINTO DI ILLUMINAZIONE DEGLI IMMOBILI ERP :**

Il servizio consisterà in particolare nella manutenzione ordinaria delle a canone delle lampade a neon, dei reattori e degli starter, e delle lampade ad efficientamento energetico E 27. Per gli ii suddetti interventi, l'impresa dovrà operare secondo quanto previsto garantendo l'attuazione di misure di sicurezza come previsto dal Dlgs 81 del 2008 e dai contenuti specifici del PSC. Di volta in volta il CSE, dovrà predisporre una scheda estrapolata riassuntiva della specifica lavorazione con le analisi dei rischi, le interferenze e indicazioni delle misure collettive e individuali legate alla sicurezza secondo il psc generale e il Dlgs 81 del 2008. Al termine di ogni prestazione, l'impresa dovrà predisporre un rapporto dettagliato con l'indicazione del luogo, dei mezzi e del personale utilizzato, lo stesso andrà trasmesso via PEC al DEC dell'accordo quadro. **L'IMPORTO QUANTIFICATO PER LA PRESTAZIONE E' PARI AD EURO 77.312,60 COME DA ALLEGATO NP12.**

**IMPORTO TOTALE OPERE A CANONE VEDI schede NP1,NP2,NP3,NP6,NP7,NP9,NP12,NP10,NP12 PER UN IMPORTO PARI AD EURO 567.540,90;**

**IMPORTO TOTALE OPERE EXTRA CANONE VEDI schede NP4,NP5,NP8 PER UN IMPORTO PARI AD EURO 160.487,82;**

**L'IMPORTO TOTALE DELLE OPERE A CANONE E D EXTRA CANONE AMMONTA AD EURO 728.028,72 OLTRE ONERI DELLA SICUREZZA (LOTTO 1) PER UN IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA PARI AD EURO 784.970,52.**

**Art. 2. Importo dell'accordo quadro**

1. L'importo complessivo massimo delle prestazioni incluse nell'accordo quadro ammonta ad **€ 784.970,52**, iva esclusa, da suddividere tra l'aggiudicatario che sottoscriverà l'accordo quadro, in ragione degli interventi che verranno effettuati, come riassunto nella seguente tabella:

|   |   | <i>Importi in euro</i> |
|---|---|------------------------|
| 1 | Importo esecuzione lavoro a misura soggetto a ribasso | € 728.028,72           |
| 2 | Oneri della sicurezza (D.Lgs 81/2008)                 | € 56.941,80            |



|             |   |                     |
|-------------|---|---------------------|
| <b>TOT.</b> | <b>IMPORTO TOTALE DELL'ACCORDO QUADRO</b> | <b>€ 784.970,52</b> |
|-------------|---|---------------------|

L'importo a base d'asta è stato definito sulla base di interventi per analogia simili per tipologia afferenti sul patrimonio immobiliare comunale oggetto di intervento, è stato possibile ipotizzare e definire sulla base di esperienze passate una ripartizione dei lavori tra componente edile e componente impiantistica. Il corrispettivo economico dell'appalto è finanziato in relazione a disponibilità economiche presenti nelle disponibilità a bilancio dell'A.C.. L'importo economico è stato desunto da informazioni afferenti dati storici provenienti da appalti analoghi già espletati in passato dall'A.C, in particolare la quantificazione economica complessiva dei lavori oggetto del presente appalto è stata determinata tramite la redazione di un'analisi congrua degli importi, tramite l'utilizzo del prezario della regione Lombardia 2019 e dalla camera di commercio di Piacenza 2020 per la quantificazione economica di una parte delle opere a verde.

Il corrispettivo dell'accordo quadro sarà determinato a misura, mediante ribasso con il criterio del minor prezzo sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera a) del D.Lgs. 50/2016.

Secondo quanto stabilito dall'art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016 i costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato a ribasso, i costi della manodopera dovranno essere individuati al fine di identificare l'importo a base d'asta. In questa fase non è possibile individuare i costi della manodopera per l'assenza di un oggetto progettuale, gli stessi verranno calcolati con precisione nella fase successiva con l'emissione dei singoli contratti attuativi.

Gli stessi sono stati quantificati per un importo di **euro 56.941,80**, come preventivato dal computo metrico allegato al PSC.

La stazione appaltante ai sensi del citato art. 23 comma 16 del codice dei contratti, dovrà comunque stimare i costi della manodopera relativi al presente appalto, quantificabili in **euro 375.153,90** come desumibile dal documento denominato "costi della manodopera", del presente progetto esecutivo dell'accordo quadro in oggetto; il costo è stato stimato analizzando un appalto di lavori di opere pubbliche, analogo al presente appalto per importo e tipologia, categoria di lavori che potrebbero essere realizzate nell'accordo quadro.

Il corrispettivo dovuto dalla stazione appaltante all'aggiudicatario dell'appalto e sottoscrittore dell'accordo quadro, verrà stabilito sulla scorta dei singoli contratti attuativi ed in base alle prestazioni effettivamente eseguite risultanti da rendicontazione contabile, con applicazione del ribasso percentuale sull'elenco prezzi offerto dal sottoscrittore in sede di gara.

Il corrispettivo di cui punto 1 rappresenta l'importo massimo dei lavori che dovranno essere realizzati dall'appaltatore in esecuzione dei contratti attuativi che verranno stipulati nel periodo in essere dell'accordo quadro.

Non sono soggetti a ribasso gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi dell'articolo 4.1.4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, i costi della sicurezza legati alle interferenze ove previsti, saranno quantificati dalla Stazione Appaltante e indicati nei contratti attuativi supportati da un computo metrico estimativo, allegato al PSC.

La stazione appaltante, anche in ragione della non prevedibile quantificazione dell'entità dei lavori di manutenzione da eseguirsi sugli immobili comunali di tipo scolastico (asili nido, scuole materne, elementari e medie) ed ad uso diverso (caserme, uffici, sedi di quartiere, ecc..), non ha alcun obbligo di stipulare con i sottoscrittori dell'accordo quadro contratti attuativi fino alla concorrenza dell'importo stabilito in via presuntiva per l'appaltatore aggiudicatario per un importo pari ad euro ciascuno di essi in **€ 784.970,52**

In caso di discordanza tra i vari elaborati del Progetto (capitolati, disegni, relazioni), vale la soluzione più restrigente alle finalità perseguite dall'A.C..

L'accordo quadro non potrà comunque determinare un impegno finanziario per la stazione appaltante superiore all'importo complessivo stabilito al comma 1, pari ad **€ 784.970,52** fatti salvi i disposti di cui all'articolo 38 del presente capitolato.

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del codice dei Contratti, è prevista in favore dell'appaltatore la corresponsione di un'anticipazione pari alla percentuale del 20% sul valore di ogni singolo contratto attuativo, che l'ufficio di D.L. Riterrà opportuno emettere nell'ambito dell'appalto relativo l'accordo quadro;

### **Art. 3 Durata dell'accordo quadro**

1. L'accordo quadro che verrà sottoscritto con l'operatore economico aggiudicatario avrà una durata temporale, intesa come periodo entro il quale la stazione appaltante potrà stipulare contratti attuativi con tali operatori, pari a 730 giorni naturali e consecutivi, decorrenti, per ciascun operatore, dalla data di prima consegna lavori, effettuata a mezzo di ordine di esecuzione, risultante da apposito verbale, con le modalità di cui al successivo articolo 4bis.
2. L'accordo cesserà comunque di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto al termine finale, una volta che siano conclusi tra le parti i contratti di appalto i cui corrispettivi abbiano complessivamente raggiunto l'importo massimo contrattuale stabilito al comma 1 dell'articolo 2.
3. Gli ordini di esecuzione emessi e ricevuti prima della scadenza del termine finale restano efficaci e devono essere adempiuti, fino al completamento dei lavori ordinati, anche se l'esecuzione degli stessi dovesse protrarsi oltre tale termine, anche per effetto delle eventuali sospensioni e le proroghe che dovessero essere disposte o concesse ai sensi dell'articolo 10 del **DM 7 marzo 2018 n. 49**.

#### **Art. 4. Modalità di stipulazione del contratto**

1. Il contratto è stipulato a **"misura"** ai sensi dell'articolo 59 comma 5 bis del Codice dei contratti, nonché degli articoli 43 comma 7 del Regolamento generale. L'importo dei singoli contratti attuativi sarà suscettibile di aumenti e diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fatti salvi i limiti stabiliti dal precedente articolo 2 comma 4 nonché le condizioni previste dal presente capitolato.
2. Ai prezzi dell'elenco prezzi unitari (desunti dal Listino del regione Lombardia anno 2019, qualora non si dovesse individuare la lavorazione prevista all'interno del suddetto listino, si individueranno NP tramite specifiche analisi) di cui agli articoli 32 e 41 del Regolamento generale, si applica il ribasso percentuale offerto dai sottoscrittori in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all'articolo 2 commi 1, del presente Capitolato speciale.
3. Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica, secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, o mediante scrittura privata.

#### **Art. 4bis. Modalità di conclusione dei singoli contratti attuativi**

1. I singoli contratti attuativi dell'accordo quadro, riferiti alle tipologie di interventi di cui all'articolo 1bis del presente capitolato, verranno conclusi, mediante l'invio all'operatore economico, da parte del RUP, controfirmata dal Direttore Lavori, inviato via PEC all'appaltatore di ordine di esecuzione, che dovrà contenere le seguenti indicazioni in:
  - luogo di esecuzione dei lavori;
  - CIG di riferimento per il contratto specifico;
  - oggetto dei lavori con specificazione delle attività e delle lavorazioni da eseguire;
  - descrizione dei lavori da eseguire supportato da computo metrico estimativo ed elaborati grafici di progetto;
  - importo stimato dei lavori al lordo del ribasso d'asta;
  - termine di inizio delle lavorazioni;
  - termine per l'esecuzione delle lavorazioni;
  - piani di sicurezza integrativi, e allegato relativo gli oneri della sicurezza specifici;
  - i POS previsti dalla legge elaborati dall'impresa appaltatrice in esecuzione dei contratti attuativi;
  - cronoprogramma dei lavori redatto dall'impresa appaltatrice;
  - disciplina del sub appalto.

Il contratto applicativo si intende terminato con la redazione del certificato di fine lavori e e CRE.

2. L'ordine di esecuzione verrà trasmesso via fax o PEC ai recapiti indicati dall'operatore economico che dovrà istituire copia sottoscritta per accettazione alla direzione lavori.
3. Il singolo contratto attuativo si perfeziona nel momento in cui la stazione appaltante riceve copia firmata per accettazione dell'ordine di esecuzione. In mancanza di tale circostanza, il consenso dell'operatore

economico si intende comunque prestato, determinando, pertanto, il perfezionamento del contratto attuativo, decorsi n. 5 giorni dalla ricezione dell'ordine di esecuzione.

### Art. 5. Categorie dei lavori

1. Ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. n. 207 del 2010 ed in conformità all'allegato «A» al predetto D.P.R., i lavori sono classificati nella categoria di opere generali «OG1» - Edifici civili e industriali », come categoria prevalente, al cui interno saranno collocati le opere specialistiche di opere di finitura di opere generali di natura tecnica edile, comprensive di intonacatura, rasatura, tinteggiatura, verniciatura, e simili nonché la fornitura e posa in opera, la manutenzione per le opere di isolamento termici e acustici, controsoffittature, barriere al fuoco, fornitura e posa di serramenti e porte interne, rifacimento coperture.
2. Le opere scorporabili riguarderanno le categorie dei lavori OS3 e OS30.
  - La categoria Os3 riguarderà opere relative la fornitura, la posa di impianti idrico sanitari e meccanici, completi di ogni opera muraria.
  - La categoria OS 30 riguarderà la Fornitura il montaggio la manutenzione, di impianti elettrici, telefonici radiofonici, nonché rete dati e simili, completi di ogni opere muraria.

|           | <i>declaratoria:</i>   |  | <i>categoria</i> | <i>importo</i>      | <i>% sul totale</i> |
|-----------|--|--|------------------|---------------------|---------------------|
|           | Edifici civili e industriali, manutenzione ordinaria a canone superfici murarie ed elementi del manto di copertura.    |  | OG1              | <b>€ 49.992,00</b>  |                     |
|           | Edifici civili e industriali, manutenzione ordinaria a canone serramenti, porte, serrature, maniglie.                  |  | OG1              | <b>€ 104.816,86</b> |                     |
|           | Edifici civili e industriali, manutenzione ordinaria a canone di specchiature e messa in sicurezza del vetro.          |  | OG1              | <b>€ 62.428,68</b>  |                     |
|           | Edifici civili e industriali, servizio di reperibilità.  |  | OG1              | <b>€ 56.108,84</b>  |                     |
|           | Edifici civili e industriali, servizio di manutenzione ordinaria, spurghi rete fognaria stabili comunali.              |  | OG1              | <b>€ 35.720,00</b>  |                     |
|           | Edifici civili e industriali, servizio di manutenzione ordinaria, impianto idrico sanitario-fognario stabili comunali. |  | OG1              | <b>€ 58.943,50</b>  |                     |
|           | Edifici civili e industriali, manutenzione ordinaria a canone servizio di call center.                                 |  | OG1              | <b>€ 52.000,00</b>  |                     |
| <b>1)</b> | <b>Edifici civili e industriali importo complessivo.</b>   |  | OG1              | <b>€ 476.951,68</b> | 60,76%              |
|           | Impianto idrico-sanitario cucine,lavanderie, manutenzione ordinaria impianto idrico sanitario                          |  | OS3              | <b>€ 50.781,36</b>  |                     |

|           |   |  |      |                     |             |
|-----------|---|--|------|---------------------|-------------|
|           | appartamenti ERP.   |  |      |                     |             |
|           | Impianto idrico-sanitario cucine,lavanderie, manutenzione ordinaria impianto antincendio stabili ERP.                   |  | OS3  | <b>€ 26.337,16</b>  |             |
| <b>2)</b> | <b>Impianto idrico-sanitario cucine,lavanderie importo complessivo.</b>   |  | OS3  | <b>€ 77.118,52</b>  | 9,82%       |
| <b>3)</b> | <b>Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi manutenzione ordinaria importo complessivo.</b> |  | OS30 | <b>€ 101.738,40</b> | 12,96%      |
| <b>4)</b> | <b>Verde e arredo urbano, importo complessivo.</b>  |  | OS24 | <b>€ 129.161,92</b> | 16,45%      |
|           | <b>IMPORTO COMPLESSIVO OPERE.</b>   |  |      | <b>€ 784.970,52</b> | <b>100%</b> |

3. La stazione appaltante ritiene di fissare il limite massimo dell'importo sub appaltabile pari al 40 % del valore dell'appalto a base d'asta, al fine di garantire il rispetto dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di gara. Ai sensi dell'articolo 105 comma 5 del codice degli Appalti, modificato dal DL n. 32 del 2019, la quota parte sub appaltabile può essere concessa fino al 40% dell'importo complessivo relativo il contratto attuativo, il sub appalto sarà autorizzato previa verifica da parte dell'A.C. della documentazione relativa la richiesta ed il contratto di sub appalto o sub affidamento. Tale condizione è valida in relazione alla disciplina che regola l'appalto di accordo quadro, infatti l'importo a base d'asta previsto dal presente progetto, non costituisce l'importo contrattuale dell'appalto. L'importo derivante dal ribasso effettuato dall'impresa in sede di gara, rappresenta una prenotazione relativa la copertura finanziaria massima che la stazione appaltante potrà contabilizzare per l'esecuzione delle opere previste nel presente accordo quadro. Pertanto l'importo di contratto verrà definito nell'ambito di emissione di ogni singolo contratto attuativo, e d il suddetto importo sarà il riferimento economico contrattuale su cui calcolare il valore economico massimo di lavori sub appaltabili pari al 40%.

4. Nel caso in cui durante l'appalto in corso dovranno eseguirsi lavorazioni specialistiche e generali, per le quali è obbligatorio possedere le relative qualificazioni ad operare in tale categoria dei lavori, nel caso in cui l'impresa appaltatrice non possedesse le suddette qualifiche, deve sub appaltare tali lavorazioni ad imprese che ne posseggono, sempre rimanendo nel 40% dell'importo contrattuale dei singoli contratti attuativi.

## **CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE**

### **Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto**

1. In caso di insufficienza dei contenuti delle specifiche tecniche contenute nell'ordine di esecuzione dovrà essere adottata la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del

progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.

#### **Art. 7. Documenti che fanno parte dell'accordo quadro e dei contratti attuativi**

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto relativo all'accordo quadro, ancorché non materialmente allegati:

- a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
- b) il presente Capitolato speciale;
- c) la relazione tecnico illustrativa;
- d) elenco prezzi unitari;
- d) costo della manodopera;
- e) Q.E.;
- f) elenco edifici comunali;
- g) schema di contratto;
- h) schema del contratto attuativo;
- i) analisi nuovi prezzi;
- l) P.S.C.;
- m) polizza assicurativa.

2. Fanno parte integrante e sostanziale dei singoli contratti attuativi, ancorché non materialmente allegati i seguenti documenti :

- a) elaborati grafici necessari all'identificazione delle opere da eseguire, con particolare riferimento alle porzioni dei solai oggetto di intervento redatti sulla scorta delle risultanze dell'analisi diagnostica eseguita ;
- b) computo metrico estimativo;
- c) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto,, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo e l'articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;
- d) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;
- e) il DUVRI se necessario
- f) l'eventuale cronoprogramma di cui all'articolo 40 del Regolamento generale;

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- a) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- b) il Regolamento generale DPR n. 207/2010;
- c) il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, con i relativi allegati.

#### **Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti l'accordo quadro**

1. La sottoscrizione del contratto relativo all'accordo quadro, nonché dei singoli contratti attuativi, da parte degli operatori economici selezionati equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano l'accordo medesimo e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

#### **Art. 9. Fallimento dell'appaltatore**

1. In caso di fallimento di uno o più soggetti sottoscrittori dell'accordo quadro, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 110, del Codice dei contratti.
2. Nel caso di raggruppamenti temporanei, per il fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del Codice dei contratti.

#### **Art. 10. Rappresentanti dei sottoscrittori e domicilio - direttori di cantiere**

1. Gli operatori economici sottoscrittori dell'accordo devono eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Se i sottoscrittori non conducono direttamente i lavori, devono depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. Ciascun sottoscrittore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. Ciascun sottoscrittore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

#### **Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione**

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sub sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici delle progettazioni definitiva ed esecutiva e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del capitolato

generale d'appalto.

3. I soggetti sottoscrittori, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al D.Lgs 106/2017.
4. I soggetti sottoscrittori, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture DM 17 gennaio 2018.

#### **Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termini**

1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.
2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

### **CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE**

#### **Art. 13. Durata dell'accordo quadro consegna e inizio dei lavori**

L'accordo quadro avrà una durata di due anni (730 giorni naturali e consecutivi), decorrente alla data di sottoscrizione dello stesso, ovvero dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori che potrà anche essere in pendenza di contratto in caso di urgenza nel dover effettuare i lavori. L'appaltatore avrà l'obbligo di rispettare tutte le prescrizioni contenute in ogni singolo contratto ed eventualmente in merito alle prescrizioni che il D.L. Potrà fornire alla ditta appaltatrice durante il proseguo dei lavori. I lavori prescritti dai singoli contratti attuativi potranno essere terminati se lo stesso ordine sia stato emesso prima della data di scadenza dell'accordo quadro, termine oltre il quale non sarà più premesso emettere ulteriori contratti attuativi.

1. Il direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, provvede alla consegna dei lavori, per le amministrazioni statali, non oltre quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto, e non oltre quarantacinque giorni dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei conti non è richiesta per legge; per le altre stazioni appaltanti il termine di quarantacinque giorni decorre dalla data di stipula del contratto.

2. Il direttore dei lavori comunica con un congruo preavviso all'esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l'esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Il direttore dei lavori trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al RUP. Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.

3. Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.

4. Qualora la consegna avvenga in ritardo per cause imputabili alla stazione appaltante, l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati ai commi 12 e 13. Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite al comma 14.

5. La stazione appaltante indica nel capitolato di appalto gli eventuali casi in cui è facoltà della stessa non accogliere l'istanza di recesso dell'esecutore.

6. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.

7. Nelle ipotesi previste dai commi 4, 5 e 6 il RUP ha l'obbligo di informare l'Autorità.

8. Il direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi. Il processo verbale di consegna deve essere redatto in contraddittorio con l'esecutore e deve contenere:



a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;

b) l'indicazione delle aree, dei locali, e delle condizioni di disponibilità dei mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori dell'esecutore, nonché l'ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'esecutore stesso;

c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

9. Il direttore dei lavori provvede alla consegna parziale dei lavori nel caso in cui il capitolato speciale d'appalto lo preveda in relazione alla natura dei lavori da eseguire ovvero nei casi di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili. Nel caso di consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'esecutore è tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilità di iscriverne riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori. Nei casi di consegna parziale, la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale redatto dal direttore dei lavori. Quando il direttore dei lavori provvede alla consegna d'urgenza, il verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisorie.

10. Nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo, non si procede alla consegna e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare.

11. Fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile nei confronti della stazione appaltante del direttore dei lavori per il caso di ritardo nella consegna per causa imputabile al medesimo, tale ritardo è valutabile dalla stazione appaltante ai fini della performance, ove si tratti di personale interno alla stessa; in caso di affidamento dell'incarico a soggetto esterno, all'atto del conferimento sono disciplinate le conseguenze a carico dello stesso per la ritardata consegna.

12. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'esecutore dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a causa imputabile alla stazione appaltante, l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, nei limiti di quanto stabilito dal capitolato d'appalto e, comunque, in misura non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:

a) 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;

b) 0,50 per cento per l'eccedenza fino a 1.549.000 euro;

c) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.

13. Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione, l'esecutore ha altresì diritto al rimborso delle spese, nell'importo quantificato nei documenti di gara e depurato del ribasso offerto, dei livelli di progettazione dallo stesso redatti e approvati dalla stazione appaltante; con il pagamento la proprietà del progetto è acquisita in capo alla stazione appaltante.

14. Nei casi previsti dai commi 12 e 13, ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'esecutore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal cronoprogramma nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori. Oltre alle somme espressamente previste dai commi 12 e 13, nessun altro compenso o indennizzo spetta all'esecutore. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma dei commi 12 e 13, debitamente quantificata, è

inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del primo periodo è formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità.

15. Nel caso di subentro di un esecutore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il direttore dei lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo esecutore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrispondersi. Qualora l'esecutore sostituito nell'esecuzione dell'appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme al nuovo esecutore. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine per la consegna dei lavori assegnato dal direttore dei lavori al nuovo esecutore, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

#### **Art. 14. Termini per l'ultimazione dei lavori relativi ai contratti attuativi**

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori inerenti ai singoli contratti attuativi, fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, è fissato, sulla scorta della tipologia e dall'entità delle lavorazioni da effettuare, in ciascun ordine di esecuzione, emesso dalla stazione appaltante secondo le modalità previste dall'articolo 4bis, determinato in giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Nel calcolo delle tempistiche di cui al comma 1 la stazione appaltante terrà conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà connesse alla natura delle opere da eseguire.
3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori, ove allegato all'ordine di esecuzione, che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante, oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine di tutti lavori afferenti all'accordo quadro, mediante consegna anticipata disciplinata dal successivo articolo 56.

#### **Art. 15. Proroghe e differimenti**

1. Se l'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori oggetto di contratto attuativo entro il termine indicato nell'ordine di esecuzione, può chiedere proroga, presentando apposita richiesta motivata prima della scadenza del termine medesimo.
2. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
3. La proroga è concessa o negata, con provvedimento scritto del R.U.P., entro 48 ore dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori se questi non si esprime entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori se questo è difforme dalle conclusioni del R.U.P. Nel caso in cui l'A.C. riconosca all'appaltatore un maggiore tempo contrattuale al fine di eseguire le opere previste in progetto, questo spostamento, comporterà un nuovo termine relativo l'ultimazione dei lavori, che contrattualmente sostituisce la scadenza originaria dei tempi contrattuali per ogni singolo contratto attuativo.
4. Nei casi di cui al comma 2, i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 18, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
5. La mancata determinazione del R.U.P. entro il termine di cui ai commi 4 costituisce rigetto della richiesta.

#### **Art. 16. Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori**

1. La sospensione dei lavori è normata dall'art. 107 del codice degli appalti, i termini di esecuzione indicati nei singoli contratti attuativi, possono essere sospesi dalla Direzione dei Lavori per il tempo ritenuto strettamente necessario, i lavori potranno essere sospesi in caso di forza maggiore nonché in seguito al

verificarsi di altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea la prosecuzione dei lavori a regola d'arte, o in caso la D.L. ravvisi situazioni di pericolo e rischio per inosservanza (da parte dell'impresa appaltatrice) dei principi basilari legati alla sicurezza contenuti nel PSC, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106, comma 1, lettere c) del Codice degli Contratti; nessun indennizzo spetta all'appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo. Durante la sospensione dei lavori, il direttore dei lavori dispone visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della manodopera e dei macchinari eventualmente presenti e dà le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.

2. Il contratto deve contenere una clausola penale nella quale il risarcimento dovuto all'esecutore nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del codice sia quantificato sulla base dei seguenti criteri:
  - a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
  - b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
  - c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;
  - d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.
3. La sospensione parziale dei lavori determina, altresì, il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.
4. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
5. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori.
6. Il direttore dei lavori è responsabile nei confronti della stazione appaltante di un'eventuale sospensione illegittima dal medesimo ordinata per circostanze non previste dall'articolo 107 del codice.

**Art. 17. Sospensioni ordinate dal R.U.P.**

1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.
3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell'articolo 16, commi 2, 3, 5, 6 e 7, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

**Art. 18. Penali in caso di ritardo**

1. L'appaltatore è obbligato a rispettare il cronoprogramma riportante la pianificazione delle lavorazioni allegato ad ogni singolo contratto attuativo. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori relativi a ciascun contratto attuativo, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
  - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi ai sensi dell'articolo 13, comma 2 oppure comma 3;
  - b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell'articolo 13, comma 4;
  - c) nell'inizio dei lavori relativi ad interventi di somma urgenza, oltre il termine fissato dall'articolo 13 comma 6
  - d) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
  - e) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata se l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 19.
4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di regolare esecuzione.
6. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 21, in materia di risoluzione del contratto.
7. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
8. Nel caso in cui il contratto attuativo preveda all'interno delle lavorazioni previste, delle consegne intermedie, secondo quanto previsto dal cronoprogramma dei lavori dello stesso contratto attuativo, verrà applicata una penale giornaliera pari a euro 0,3\* mille dell'importo netto dei lavori, in base al cronoprogramma le penali dovranno essere calcolate a partire dalla precedente scadenza intermedia per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo al fine di dare le opere compiute.

**Art. 19. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore**

1. Ai sensi dell'articolo 43 comma 10 del Regolamento generale, prima dell'inizio dei lavori inerenti ciascun contratto attuativo, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
  - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
  - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
  - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
  - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
  - e) se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma, se predisposto dalla Stazione appaltante; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2;
4. Il cronoprogramma dei lavori potrà contenere nelle previsioni realizzative qualora ce ne fosse bisogno, delle scadenze intermedie.

**Art. 20. Inderogabilità dei termini di esecuzione**

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
  - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
  - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
  - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
  - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
  - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d'appalto;

- f) le eventuali controversie tra l'appaltatore ed i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
  - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
  - h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
  - i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto Lgs. n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all'articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 18, né possono costituire ostacolo all'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 21.

#### **Art. 21. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini**

- 1. L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 108 del Codice dei contratti.
- 2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
- 3. Nel caso di risoluzione del contratto, la penale di cui all'articolo 18 comma 1 è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
- 4. Sono dovuti all'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

#### **CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI**

La contabilizzazione e liquidazione delle opere incluse nei singoli contratti attuativi dell'accordo quadro, dovrà prevedere la produzione della documentazione necessaria alla liquidazione delle attività svolte. Nello specifico, per ogni ordinativo, dovranno essere indicate le voci di consuntivo relative alle opere eseguite a misura e presenti nell'elenco prezzi, le eventuali opere eseguite in economia e preventivamente autorizzate dalla D.L., riscontrabili dalle liste settimanali delle somministrazioni, nonché eventuali materiali desumibili dalle liste provviste.

#### **Art. 22. Lavoro a misura**

- 1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura da riportare all'interno del libretto delle misure - sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco prezzi, secondo le specifiche di cui al "listini prezzi del Comune Regione Lombardia edizione 2019"; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette, delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti agli elaborati redatti dalla stazione appaltante ed allegati ai singoli ordini di esecuzione, se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali, con particolare riferimento alle voci contenute nell'elenco prezzi.
4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari contrattuali di cui all'articolo 4 del presente capitolato.
5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) per la parte a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui all'elenco allegato al capitolato speciale, con le quantità rilevate ai sensi del presente articolo. La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

#### **Art. 23. Eventuali lavori a corpo**

1. Non sono previsti lavori a corpo.

#### **Art. 23 bis. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera**

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

## **CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA**

### **Art. 24. Anticipazione**

1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del codice dei Contratti, è prevista in favore dell'appaltatore la corresponsione di un'anticipazione pari alla percentuale **del 20% sul valore di ogni singolo contratto attuativo**, che l'ufficio di D.L. Riterrà opportuno emettere nell'ambito dell'appalto relativo l'accordo quadro. Tale condizione è applicata in relazione alla disciplina che regola l'appalto di accordo quadro, infatti l'importo a base d'asta previsto dal presente progetto, non costituisce l'importo contrattuale dell'appalto. L'importo derivante dal ribasso effettuato dall'impresa in sede di gara, rappresenta una prenotazione relativa la copertura finanziaria massima che la stazione appaltante potrà contabilizzare per l'esecuzione delle opere previste nel presente accordo quadro. Pertanto l'importo di contratto verrà definito nell'ambito di emissione di ogni singolo contratto attuativo, e d il suddetto importo sarà il riferimento economico contrattuale su cui l'impresa potrà richiedere l'anticipazione contrattuale pari al 20 %.
2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione di apposita garanzia da parte dell'impresa, alle seguenti condizioni:
  - a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori;
  - b) la garanzia può essere ridotta gradualmente ed automaticamente nel corso dei lavori, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento;
  - c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto, la garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa dovrà essere di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa i tempi di esecuzione dei lavori;
3. La stazione appaltante eroga all'esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento, l'anticipazione sull'importo **del singolo contratto** attuativo. La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 codice civile.
4. Il beneficiario decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, sulle somme restituite, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale, con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 se, in corso d'opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.
7. In caso di raggruppamento temporaneo la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti.
8. Ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.



## Art. 25. Pagamenti in acconto

1. l'appalto di accordo quadro come sopra specificato è suddiviso in manutenzioni ordinarie a canone e manutenzioni ordinarie che dovranno essere ordinate dalla stazioni appaltante e non rientranti nelle lavorazioni ordinarie di base previste dai canoni. Il corrispettivo contrattuale verrà pagato in rate trimestrali posticipate, entro 60 (sessanta) giorni dall'arrivo all'Ufficio Protocollo di dettagliata fattura indicante le prestazioni rese, nel rispetto dei limiti posti dal c.d. Patto di stabilità e previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) con esito positivo. Su ciascuna rata verrà effettuata la trattenuta pari allo 0,50% dell'importo netto della stessa rata a garanzia. L'importo complessivo delle trattenute saranno svincolate all'approvazione del collaudo o certificato di regolare esecuzione con esito favorevole. Ogni fattura recante prestazioni non comprese nell'appalto o relativa a lavori che non siano stati preventivamente autorizzati dalla Stazione Appaltante verrà respinta. Ai fini della contabilità delle variazioni, alla rata trimestrale verrà applicato il medesimo sconto offerto in sede di gara. Le variazioni - in aumento o in riduzione - del corrispettivo saranno conteggiate sulle trimestralità intere (non su base giornaliera). L'arrotondamento sarà per difetto fino al 15 di ogni mese, per eccesso dopo il 15 di ogni mese. Faranno fede la data di consegna o di cessazione del servizio dell'impianto.

- 1a. Le rate di acconto sono corrisposte al termine dei lavori inerenti il singolo contratto attuativo, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23, 24 e 25 e dell'articolo 14 comma 1 lettera d) del del DM 7 marzo 2018 n. 49, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza, i pagamenti avverranno a seguito di emissione da parte della D.L., di SAL, in relazione al raggiungimento dell'importo contenuto nell'ordine di esecuzione trasmesso all'impresa appaltatrice, a tale importo andrà inserita la quota parte dei costi della sicurezza non ribassati.
2. Ai sensi dell'articolo 4 comma 3 del Regolamento generale, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
  - a) il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 194 del Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il .....» con l'indicazione della data di chiusura;
  - b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 195 del Regolamento generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione.
4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale - emessa in conformità ai disposti del D.M: 3 aprile 2013 n. 55 - ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Ai sensi dell'articolo 141, comma 3, del Regolamento generale, se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento procedendo a contabilizzazione dei lavori effettivamente eseguiti , .
6. L'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
  - a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 53, comma 2;
  - b) all'acquisizione dell'attestazione di cui al successivo comma 8;
  - c) agli adempimenti di cui all'articolo 49 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
  - d) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
  - e) ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.

7. Ai sensi dell'articolo 35, comma 28, del decreto-legge n. 223 del 2006, come modificato dall'articolo 13-ter del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012, nessun pagamento può essere erogato prima dell'acquisizione dell'asseverazione di un responsabile del centro di assistenza fiscale o di un soggetto abilitato ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell'articolo 3, comma 3, lettera a), del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, attestante che gli adempimenti fiscali, consistenti nel versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e nel versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta all'Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto contrattuale, scaduti alla data del pagamento della rata, siano stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori.
9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all'articolo 52, comma 2.
10. il versamento dell'IVA da parte della stazione appaltante avverrà con le modalità previste dal D.M. 23 gennaio 2015, così come modificato dal D.M. 20 febbraio 2015.

#### **Art. 26. Pagamenti a saldo**

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data dell' ultimazione dei lavori inerenti l'ultimo contratto attuativo affidato all'operatore, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 ed alle condizioni di cui al comma 4, ai sensi all'art. 14 comma 1 lettera e) del DM 7 marzo 2018 n. 49 .
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 27, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 60 (sessanta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, del Codice dei contratti e dell'articolo 124, comma 3, del Regolamento generale, emessa nei termini e con le condizioni che seguono:
  - a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
  - b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione;
  - c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
7. L'appaltatore ed il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

8. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all'articolo 27, commi 7, 8 e 9.
9. Il versamento dell'IVA da parte della stazione appaltante avverrà con le modalità previste dal D.M. 23 gennaio 2015, così come modificato dal D.M. 20 febbraio 2015.

#### **Art. 27. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto**

1. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 25 comma 4, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all'articolo 5 comma 2 del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.
2. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

#### **Art. 28. Ritardi nel pagamento della rata di saldo**

1. In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 28, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali di mora nella misura di cui all'articolo 29, comma 2.

#### **Art. 29. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo**

1. Ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti e dell'art. 32 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. Ai sensi dell'articolo 106, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, se il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisce variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il dieci per cento, alle seguenti condizioni:
  - a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
    - a.1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell'intervento, in misura non inferiore all'uno per cento dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;
    - a.2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;
    - a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non ne è stata prevista una diversa destinazione;
    - a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;
  - b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;
  - c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori;
  - d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della direzione lavori se non è ancora stato emesso il certificato di regolare esecuzione, a cura del R.U.P. in ogni altro caso;

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, se, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori inerenti un singolo contratto attuativo si protrae fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2% (due per cento), all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.
4. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l'applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall'appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all'applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.
5. I nuovi prezzi saranno determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore, mediante la predisposizione di apposito verbale di concordamento, tale verbale dovrà essere approvato dal RUP.
6. I nuovi prezzi saranno soggetti a ribasso d'asta nella stessa misura dei prezzi inseriti originariamente nel progetto esecutivo, non saranno ribassati i nuovi prezzi che potranno riguardare gli apprestamenti legati alla sicurezza.

#### **Art. 30. Anticipazione del pagamento di taluni materiali**

1. Non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

#### **Art. 31. Cessione del contratto e cessione dei crediti**

1. Ai sensi dell'art. 105, comma 1 del Codice dei Contratti, è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lettera d) del Codice dei Contratti.
2. Nei casi previsti dall'art. 106, comma 1 lettera d), punti 1 e 2 del codice dei Contratti, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori dei contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della stazione appaltante fino a quando il cessionario, ovvero il soggetto derivante dall'avenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto alle comunicazioni previste dall'art. 1 del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n 187 e non abbia contestualmente documentato il processo dei requisiti di qualificazione previsti dal codice dei Contratti. Nei sessanta giorni seguenti, la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, la dove non dovessero essere presenti i requisiti richiesti di alla documentazione antimafia del Dlgs 159/2011. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 117 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.
3. E' ammessa la cessione dei crediti ai sensi e con le prescrizioni previste dall'art. 106 comma 13 del Codice dei Contratti.

## **CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE**

### **Art. 32. Cauzione provvisoria**

1. Ai sensi dell'articolo 93 commi 1 e 2 del Codice dei contratti, agli offerenti è richiesta una cauzione provvisoria, con le modalità e alle condizioni di cui al bando di gara e al disciplinare di gara.

### **Art. 33. Cauzione definitiva**

1. Ai sensi dell'articolo 103 del Codice dei Contratti, ad ogni sottoscrittore è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'ammontare dell'accordo quadro per la quota massima assegnabile a ciascun sottoscrittore; se l'aggiudicazione è fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2 del codice civile, in conformità all'articolo 103 Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. la garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. La garanzia fideiussoria sarà svincolata definitivamente alla redazione del CRE o del certificato di collaudo ai sensi di quanto previsto dall'art. 103 , comma 5 del Codice dei Contratti;
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 se, in corso d'opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.
7. In caso di raggruppamento temporaneo la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti.
8. Ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

### **Art. 34. Riduzione delle garanzie**

1. Ai sensi degli articoli 90 e 103 del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 35 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001:2008, di cui agli articoli 3 comma 1 lettera mm) e 63 del Regolamento generale. La certificazione deve essere stata rilasciata per il settore EA28 e per le categorie di pertinenza.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di tipo orizzontale, le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.
3. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale, le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
4. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell'articolo 89 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento.
5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell'articolo 63 comma 3 del Regolamento generale.
6. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se l'impresa, in relazione allo specifico appalto ed in ragione dell'importo dei lavori che dichiara di assumere, non è tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualità in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l'attestazione SOA in classifica I.

### **Art. 35. Obblighi assicurativi dell'appaltatore**

1. Ai sensi dell'articolo 103 del Codice dei contratti, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto relativo all'accordo quadro ed, in ogni caso, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori inerenti il primo contratto attuativo e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo dell'opera da parte della Stazione appaltante, secondo la destinazione, equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di regolare esecuzione. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
  - a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo dell'accordo quadro ripartito come al comma 1 dell'articolo 2 comma 1, così distinta:
 

partita 1) per le opere oggetto dell'accordo quadro: importo dell'accordo quadro stesso riferito a

ciascun operatore, al netto degli importi di cui alle partite 2) e 3),

partita 2) per le opere preesistenti: euro 5.000.000,00

partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 1000.000,00;

- b) essere adeguatamente integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.
4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per un massimale pari al 5% (della somma assicurata di cui alle partite a),b),c) con un minimo di euro 500.000,00.
5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, saranno assoggettate alle seguenti condizioni:
- a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
- b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.
6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato e dall'articolo 128, comma 1, del Regolamento generale, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all'articolo 37, comma 6, del Codice dei contratti, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative "pro quota" in relazione ai lavori da esse assunti.
7. Le garanzie di cui al comma 3, limitatamente alla lettera a), partita 1) ed al comma 4 sono estese fino a 24 (ventiquattro) mesi dopo la data dell'emissione del certificato di regolare esecuzione; a tale scopo:
- a) l'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformità alla scheda tecnica 2.3 allegata al d.m. n. 123 del 2004;
- b) l'assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a fatto imputabile all'appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d'appalto;
- c) restano ferme le condizioni di cui ai commi 5 e 6.
8. Deve inoltre essere consegnata, contestualmente alla consegna anticipata dei lavori ed unitamente alla documentazione di cui al successivo articolo 54, specifica polizza postuma decennale, rilasciata dal produttore sui componenti del sistema antisfondellamento utilizzato, per la copertura di eventuali danni causati da prodotti difettosi.

## **CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE**

### **Art. 36. Variazione dei lavori**

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto inerenti i singoli contratti attuativi quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a congruaggio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43 comma 8, del Regolamento generale e dall'articolo 106 comma 1 lettera c) e comma 2 del codice dei contratti.
2. Non sono riconosciute varianti a quanto previsto negli elaborati contenuti negli ordini di esecuzione relativi ai singoli contatti attuativi prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.
3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito nel contratto relativo all'accordo quadro e nei singoli contratti attuativi, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo dei lavori previsti negli ordini di esecuzione relativi a ciascun contratto attuativo delle , e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.
5. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% (cinque per cento) dell'importo dei lavori indicato nell'ordine di esecuzione del contratto attuativo.
6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
7. Non costituiscono variante, ai sensi dei commi precedenti, i maggiori costi dei lavori in economia introdotti in sede di variante, causati dalla differenza tra i costi di cui all'articolo 24, comma 1, lettera b), vigenti al momento dell'esecuzione dei predetti lavori in economia ed i costi introdotti in sede di variante. Resta ferma la necessità del preventivo accertamento della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie da parte del RUP, su segnalazione della direzione dei lavori, prima dell'avvio dei predetti lavori in economia e in ogni occasione della loro variazione in aumento.
8. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 43, con i relativi costi non assoggettati a ribasso e con i conseguenti adempimenti di cui all'articolo 44, nonché l'adeguamento dei piani operativi di cui all'articolo 45.

### **Art. 37. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi**

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 3.
2. Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1 o di cui al Listino della regione Lombardia annualità 2019 (utilizzato come riferimento per il medesimo accordo quadro), non sono previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.



**CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA****Art. 38. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza**

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, ciascun appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e, comunque, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori relativo al primo contratto attuativo, se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto relativo all'accordo quadro:
  - a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
  - b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
  - c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
  - d) i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC, ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
  - e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
  - f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione:
  - a) il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008.
  - b) il nominativo e i recapiti del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;
  - c) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all'articolo 44;
  - d) il piano operativo di sicurezza di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l'eventuale differimento ai sensi dell'articolo 45;
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
  - a) dall'appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
  - b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
  - c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36, del Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori, gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
  - d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all'articolo 34,

comma 1, lettera d), del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81/2008 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;

- e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'appaltatore è un consorzio ordinario di cui all'articolo 34, commi 1, lettera e), del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81/2008 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
  - f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 46, comma 3, l'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
  5. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

### **Art. 39. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere**

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato:
  - a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
  - b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
  - c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
  - d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'articolo 40, commi 1, 2 o 5 nonché agli articoli 42, 43, 44 o 45.

### **Art. 40. Piano di sicurezza e di coordinamento**

1. Considerando la tipologia degli interventi che faranno parte del presente accordo quadro, non aventi un oggetto progettuale specifico, considerando l'impossibilità di definire a priori nella fase di redazione progettuale esecutiva del presente Accordo Quadro sia il numero che la localizzazione degli interventi, l'A.C. ha redatto un PSC generale contenente le prescrizioni operative al fine di garantire la sicurezza delle maestranze e dell'utenza presente negli immobili comunali oggetto di intervento. Successivamente all'aggiudicazione dei lavori in oggetto, saranno predisposti dei PSC integrativi al PSC generale, relativi e contestualizzati ad ogni singolo contratto attuativo.
- L'appaltatore sarà obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento allegato ai singoli contratti attuativi, secondo le linee guida previste dal PSC generale dell'accordo quadro e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008. Tale documento sarà aggiornato per ciascun contratto attuativo, a cura del coordinatore alla sicurezza, mediante determinazione dei costi della sicurezza inerenti gli interventi previsti nel relativo ordine di esecuzione. L'appaltatore dovrà fornire antecedentemente l'inizio dei lavori, la documentazione richiesta dal CSE, in particolare il POS e la documentazione necessaria qualora l'appaltatore debba richiedere l'autorizzazione ad un sub appalto o sub affidamento. L'appaltatore potrà

iniziare i lavori del singolo contratto attuativo, solamente quando il CSE, abbia rilasciato il nulla osta ad eseguire i lavori. L'appaltatore ha l'obbligo di osservare le prescrizioni contenute nel PSC, qualora lo stesso disattenda più volte queste indicazioni, tramite sopralluoghi in contraddittorio tra impresa e CSE, tali criticità potrebbero essere causa di risoluzione dell'accordo quadro.

2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche ed integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo 44.

#### **Art. 41. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento**

1. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
  - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
  - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:
  - a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l'eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
  - b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l'appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.

#### **Art. 42 Piano operativo di sicurezza**

1. Ciascun appaltatore, prima dell'inizio dei lavori relativi al singolo contratto attuativo, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. L'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 47 comma 4 lettera e) sub. 2) del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall'articolo 41, comma 4.
4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è

necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

5. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 42.

#### **Art. 43. Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza**

1. Ciascun appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. Ciascun appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto attuativo di appalto dell'accordo quadro. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. Ai sensi dell'articolo 105, del Codice dei contratti, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

**CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO****Art. 44. Subappalto**

1. La stazione appaltante ritiene di fissare il limite massimo dell'importo sub appaltabile pari al 40 % del valore dell'appalto a base d'asta, al fine di garantire il rispetto dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di gara. Tale condizione è valida in relazione alla disciplina che regola l'appalto di accordo quadro, infatti l'importo a base d'asta previsto dal presente progetto, non costituisce l'importo contrattuale dell'appalto. L'importo derivante dal ribasso effettuato dall'impresa in sede di gara, rappresenta una prenotazione relativa la copertura finanziaria massima che la stazione appaltante potrà contabilizzare per l'esecuzione delle opere previste nel presente accordo quadro. Pertanto l'importo di contratto verrà definito nell'ambito di emissione di ogni singolo contratto attuativo, e d il suddetto importo sarà il riferimento economico contrattuale su cui calcolare il valore economico massimo di lavori sub appaltabili pari al 40%.
2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
  - a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; in assenza di di tali indicazioni il subappalto od il cottimo non potranno essere autorizzati dalla stazione appaltante;
  - b) che l'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
    - 1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:
      - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008;
      - l'inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 66, per quanto di pertinenza, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
      - l'individuazione delle categorie, tra quelle di cui all'allegato A al Regolamento generale, con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'allegato B al predetto Regolamento generale;
    - 2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
  - c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
    - 1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
    - 2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all'articolo ~~80~~ 38 del Codice dei contratti;
    - 3) i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC del subappaltatore, ai sensi dell'articolo 53, comma 2;
  - d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:
    - 1) se l'importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000, la condizione è accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia, acquisita dalla competente prefettura ai sensi

dell'articolo 99, comma 2-bis, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011;

- 2) se l'importo del contratto di subappalto è pari o inferiore a euro 150.000, in alternativa alla documentazione di cui al precedente numero 1), l'appaltatore può produrre alla Stazione appaltante l'autocertificazione del subappaltatore, sostitutiva della documentazione antimafia, ai sensi dell'articolo 89 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
  - 3) il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per l'impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo.
3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:
- a) l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
  - b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto;
  - c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.
4. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
- a) ai sensi dell'articolo 105, del Codice dei contratti, l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento);
  - b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite del direttore dei lavori e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
  - c) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
  - d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
  - e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
    - 1) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
    - 2) copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45 del presente Capitolato speciale.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori, fatto salve le prestazioni di cui all'articolo 105 del Codice dei Contratti
7. Se l'appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

- a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
  - b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
  - c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
8. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in Capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del Codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.

#### **Art. 45. Responsabilità in materia di subappalto**

1. Ciascun 'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale, anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Ai sensi dell'articolo 105 comma 2, del Codice dei contratti è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati, con le indicazioni di cui all'articolo soprarichiamato, al R.U.P. e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.
- Per le richieste di autorizzazione al subappalto o cottimo e di comunicazione di subaffidamento dovranno essere compilati i modelli forniti dalla Stazione appaltante, completati dai relativi allegati.
6. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi del commi 4, si applicano i disposti di cui all'articolo 52, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.

#### **Art. 46. Pagamento dei subappaltatori**

1. La Stazione appaltante, salvo quanto previsto nel seguito, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture. In deroga a quanto previsto al primo periodo, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera a) della legge n. 180 del 2010, quando il subappaltatore o il subcontraente è una

micro, piccola o media impresa, la Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista l'importo dei lavori da loro eseguiti. In caso di pagamento diretto dei subappaltatori o cottimisti, l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. Ove ne ricorrano i presupposti si applicano le disposizioni dell'articolo 118 comma 3 del Codice dei Contratti in materia di pagamento diretto alle mandanti, alle società anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori, nonché al subappaltatore od al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.

2. Ai sensi dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, oppure all'appaltatore se questi ha subappaltato parte dei lavori, sono subordinati:
  - a) all'acquisizione del DURC del subappaltatore, ai sensi dell'articolo 53, comma 2;
  - b) all'acquisizione delle dichiarazioni di cui all'articolo 27, comma 7, relative al subappaltatore;
  - c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
  - d) alle limitazioni di cui agli articoli 52, comma 2 e 53, comma 3.
3. Se l'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non adempie a quanto previsto.
4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:
  - a) l'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell'articolo 47, comma 4, lettera b);
  - b) l'individuazione delle categorie, tra quelle di cui all'allegato A al Regolamento generale, al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), numero 1), terzo trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'allegato B al predetto Regolamento generale.
5. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore principale.



**CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO****Art. 47. Accordo bonario**

1. Ai sensi dell'articolo 205, commi 2,3,4,5,6 del Codice dei contratti, se, a seguito dell'iscrizione da parte dell'appaltatore di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni in misura superiore tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) dell'importo contrattuale, il R.U.P., informato dalla D.L., valuta immediatamente l'ammissibilità delle riserve, la loro non manifesta infondatezza, nonché la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera.
2. Il R.U.P. può nominare una commissione, ai sensi dell'articolo 205, commi 5 e 6 del Codice dei contratti ed immediatamente acquisisce o fa acquisire la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore e, se ritiene che le riserve non siano manifestamente infondate o palesemente inammissibili, formula una proposta motivata di accordo bonario.
3. Il RUP, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 art. 205, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e l'impresa Appaltatrice che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il RUP e l'appaltatore che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 209, comma 16 del codice dei contratti. La proposta è formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 dell'art 205 del codice dei contratti.
4. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con l'impresa appaltatrice che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e all'impresa appaltatrice che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.
4. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
6. Ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei contratti comma 1-2, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; se l'importo differenziale della transazione eccede la somma di 100.000 euro, ovvero 200.00,00 in caso di lavori pubblici, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dall'appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione all'appaltatore, previa audizione del medesimo.
7. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie relative all'interpretazione del contratto o degli atti che ne costituiscono parte integrante o da questo richiamati, anche qualora tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
8. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

**Art. 48. Definizione delle controversie**

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 49 e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Monza ed è esclusa la competenza arbitrale.

**Art. 49. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera**

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori ed in particolare:
  - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
  - b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non aderente alle associazioni stipulanti o recede da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
  - c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
  - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento generale, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27, comma 9 e 28, comma 8, del presente Capitolato Speciale.
3. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore ed ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

### **Art. 50. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)**

1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il certificato di collaudo o di regolare esecuzione sono subordinate all'acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante a condizione che l'appaltatore e, tramite esso, i subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni:
  - il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
  - la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
  - per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
  - per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
  - per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.
3. Ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento generale, in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell'appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale.
4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 53, comma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.
5. Ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del D.P.R. n. 207 del 2010, fermo restando quanto previsto per l'acquisizione del DURC in sede di erogazione dei pagamenti, se tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori o tra due successivi stati di avanzamento dei lavori, intercorre un periodo superiore a 180 (centottanta) giorni, è necessaria l'acquisizione del DURC con le modalità di cui al comma 2.
5. La Stazione appaltante utilizza il DURC in corso di validità per tutte le finalità previste dalla legislazione vigente, nonché per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito. Per il pagamento del saldo finale, indipendentemente dal permanere della validità dell'ultimo DURC richiesto, è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC.
6. In caso di irregolarità del DURC dell'appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all'INPS, all'INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante:
  - a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non sé già noto; chiede altresì all'appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC;
  - b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente lettera a), ai fini di cui al comma 3.
  - c) se la irregolarità del DURC dell'appaltatore o dell'eventuale subappaltatore dipende esclusivamente da pendenze contributive relative a cantieri e contratti d'appalto diversi da quello oggetto del presente Capitolato, l'appaltatore regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al contratto d'appalto oggetto del presente Capitolato, che non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità solidale, può chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel cantiere, come previsto dall'articolo 3, comma 20, della legge n. 335 del 1995. Detto verbale, se positivo, può essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di

regolarità contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto d'appalto oggetto del presente Capitolato, con il quale si potrà procedere alla liquidazione delle somme trattenute ai sensi della lettera b).

#### **Art. 51. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori**

1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto relativo all'accordo quadro, per le quali la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, oltre ai casi di cui all'articolo 21, i seguenti casi:
  - a) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione inerenti singolo contratto attuativo o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
  - b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
  - c) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
  - d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
  - e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
  - f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
  - g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
  - h) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 42 e 44, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;
  - i) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
  - l) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell'articolo 66, comma 5, del presente Capitolato speciale;
  - m) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
  - n) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all'articolo 6, comma 8, del Regolamento generale; in tal caso il R.U.P., acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti.
2. Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi:
  - a) perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti;
  - b) nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
  - c) decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.
3. Il contratto è altresì risolto se, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti

dall'articolo 132, comma 6, del Codice dei contratti, si rendono necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
5. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
6. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
  - a) affidando ad altra impresa, ai sensi dell'articolo 110 comma 1 del Codice dei contratti o, in caso di indisponibilità di altra impresa, ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, l'importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
  - b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
    - 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
    - 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
    - 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
7. Nel caso l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure all'articolo agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.
- 8.

#### **Art. 52. Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi**

#### **ALLEGATO I - Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi da parte dell'appaltatore.**

L'impresa appaltatrice nelle more dei patti contrattuali dovrà adempiere in relazione a quanto previsto dalle convenzioni ILO presenti nell'allegato sottostante, lo stesso dovrà firmare la suddetta dichiarazione di conformità al seguito della quale ne verrà dato atto dall'ufficio di D.L. nel verbale di inizio lavori.

Allegato n. ....

## **Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi**

Il sottoscritto.....

in qualità di rappresentante legale di.....

dichiara:

che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard") definiti da:

le otto Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organization – ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;

la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;

la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);

la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);

la "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani"; <sup>3</sup>

art. n. 32 della "Convenzione sui Diritti del Fanciullo"; <sup>4</sup>

la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché le legislazioni relative al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato.

### **Convenzioni fondamentali dell'ILO:**

**Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'età minima n° 138;**

**Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n° 182)**

I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro l'esecuzione di lavori che possono compromettere le loro opportunità di sviluppo ed educazione.

L'età minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni (temporaneamente, 14 in alcuni Paesi).

I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la sicurezza o la moralità. Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente.

Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo.

**Lavoro forzato/schiavitù (Convenzione ILO sul lavoro forzato n° 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n° 105)**

E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona spontaneamente.

- Ai lavoratori non può essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identità al datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole preavviso.

**Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione (impiego e professione) n° 111)**

- Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione è consentita sulla base della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'età, della disabilità, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.

**Libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale n° 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n° 98)**

- I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.

Firma, .....

Data:..... Timbro

<sup>3</sup> Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.

<sup>4</sup> Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989".

**CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE****Art. 53. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione**

1. Al termine dei lavori inerenti ciascun contratto attuativo, ed in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, il direttore dei lavori redige, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta, il relativo certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'articolo 18, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino. L'ultimazione dei lavori deve essere emessa qualora l'appaltatore abbia completamente sgomberato l'area di cantiere, rimuovendo macchinari, attrezzature, masserie e ogni altro materiale utilizzato per l'esecuzione dei lavori; l'appaltatore è obbligato a consegnare alla D.L. gli as-built ove necessari, le certificazioni dei materiali e i moduli di esecuzione a regola d'arte e corretta posa, dare assistenza alle procedure di redazione e approvazione del CRE o del certificato di collaudo statico e tecnico amministrativo, il tutto almeno un mese prima dall'ultimazione delle opere.
3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di collaudo relativo alle opere realizzate nell'ambito dell'accordo quadro, da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall'articolo 55 del presente Capitolato speciale.
4. Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'appaltatore non ha consegnato al direttore dei lavori le certificazioni e i collaudi tecnici di cui all'articolo 22, comma 6; in tal caso il direttore dei lavori non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini per il rilascio del certificato di regolare esecuzione di cui all'articolo 56, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all'articolo 28.

**Art. 54. Termini per il collaudo**

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori oggetto dell'ultimo ordine di esecuzione relativo all'accordo quadro ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto. Il certificato di collaudo è normato dagli art. 225,229 del D.P.R. 207/2010 e art. 102 del contratto degli appalti.
2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.
3. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 235 del Regolamento generale.
4. Dalla data di ultimazione del verbale di fine lavori, contestualmente alle procedure in corso relative al collaudo, decorrerà il termine decennale di cui all'art. 1669 del Codice Civile, purchè sia fatta denuncia entro un anno dalla scoperta, in merito alla responsabilità dell'Appaltatore de l'opera per difetto di costruzione rovina in tutto o in parte o presenta evidenti pericolo di rovina o gravi difetti che ne compromettono la funzionalità la funzionalità e la sicurezza degli occupanti.

**Art. 55. Presa in consegna dei lavori ultimati**

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate, oggetto di ciascun contratto attuativo, anche nelle more del collaudo, con apposito verbale, dal quale

emerge la verifica da parte del collaudatore della presenza delle condizioni di cui all'articolo 230 del regolamento generale, immediatamente dopo l'accertamento sommario di cui all'articolo 54, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla direzione lavori.

2. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 230 del DPR 207 del 2010, l'appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, prenda atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamarne la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall'articolo 55, comma 3.



**CAPO 12. NORME FINALI****Art. 56. Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore**

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al Regolamento generale e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
- a) la fedele ottemperanza degli ordini di esecuzione relativi ai contratti attuativi nonché degli ordini impartiti per quanto di competenza dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto ed a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
  - b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dalla stessa Stazione appaltante;
  - c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore a termini di contratto;
  - d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
  - e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
  - f) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scolli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
  - h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
  - i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
  - j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
  - k) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro,

della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

- l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
  - m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;
  - n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
  - p) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
  - q) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
  - r) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
  - s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;
  - t) provvedere agli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso l'ufficio comunale competente e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata;
  - u) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;
  - v) ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
  - w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo delle opere;
  - x) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;
  - y) l'installazione ed il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori della cartellonistica a norma del codice della strada, atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;
  - z) l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito dei pedoni e degli automezzi;
2. Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.

3. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (ConSORZI, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell'utile, come dichiarata dall'appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi o, se tale verifica non è stata fatta, come prevista nelle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nella misura prevista dall'articolo 32, comma 2, lettera c), del Regolamento generale.
5. Se i lavori di ripristino o di rifacimento di cui al comma 4, sono di importo superiore a 1/5 (un quinto) dell'importo contrattuale dei lavori, trova applicazione l'articolo 161, comma 13, del Regolamento generale. Per ogni altra condizione trova applicazione l'articolo 166 del Regolamento generale.
6. L'appaltatore è altresì obbligato:
  - a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato non si presenta;
  - b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
  - c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
  - d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.
7. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
8. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di retribuzione in relazione ai contratti collettivi dei lavoratori, come di seguito specificato:
  - nell'esecuzione dei lavori oggetto del presente accordo quadro, l'Appaltatore ha l'obbligo di applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro relativo alla categoria e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori oggetto dell'appalto. L'appaltatore si obbliga ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. L'appaltatore si obbliga all'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie dei contratti collettivi nazionali. Delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori. A garanzia di tali prescrizioni, sull'importo degli stati di avanzamento è trattenuta dall'A.C. Una trattenuta pari 0,5% dell'importo maturato. Ai sensi dell'art. 30, comma 5 del codice degli appalti in caso di ottenimento da parte del RUP del DURC che segnali un'inadempienza da parte dell'impresa appaltatrice, il RUP potrà trattenere dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le suddette inadempienze, sarà disposto direttamente dall'A.C. Verso gli enti previdenziali, assicurativi e cassa edile.

#### **Art. 57. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione**

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
2. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni devono essere trasportati a discarica autorizzata, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi

contrattuali previsti per gli scavi e per le demolizioni.

3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
4. E' fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all'articolo 61.

#### **Art. 58. Materiale proveniente da demolizioni - Terre e rocce da scavo**

1. Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L'appaltatore è tenuto in ogni caso al rispetto del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161.
2. E' altresì a carico e a cura dell'appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:
  - a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184 del decreto legislativo n. 186 del 2006;
  - b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186 dello stesso decreto legislativo n. 186 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall'articolo 20, comma 10-sexies della legge 19 gennaio 2009, n. 2.
3. Sono infine a carico e cura dell'appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

#### **Art. 59. Custodia del cantiere**

1. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

#### **Art. 60. Cartello di cantiere**

1. Ciascun appaltatore deve esporre in sito cartello indicatore che verrà fornito dalla Stazione appaltante, recante le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.
2. Il cartello di cantiere dovrà essere aggiornato a cura dell'appaltatore periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate.

#### **Art. 61. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto**

1. Se il contratto è dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo), come richiamato dall'articolo 245-bis, comma 1, del Codice dei contratti.
2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
  3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamati dagli articoli 245-quater e 245-quinquies, del Codice dei contratti.

**Art. 62. Tracciabilità dei pagamenti**

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interesse legali, degli interessi di agli articoli 29, commi 1 e 2, e 305, e per la richiesta di risoluzione di cui all'articolo 29, comma 4.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
  - a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
  - b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
  - c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 5.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
  - a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
  - b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 60, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

**Art. 63. Spese contrattuali, imposte, tasse**

1. Ai sensi dell'articolo 139 del Regolamento generale sono a carico degli appaltatori senza diritto di rivalsa:
  - a) le spese contrattuali;
  - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
  - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
  - e) ai sensi dell'articolo 34, comma 35, della legge n. 221 del 2012, l'aggiudicatario, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, deve rimborsare alla Stazione appaltante le spese per le pubblicazioni di cui all'articolo 122, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, su un quotidiano a diffusione nazionale e un quotidiano a diffusione locale.
- 2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
  - 3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.
  - 4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
  - 5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

**ALLEGATI al Titolo I della Parte prima**

| Allegato «A» | ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI L'ACCOROD QUADRO<br>(articolo 7, comma 1) |
|--------------|---|
|--------------|---|

**ELENCO ELABORATI**

DOC. 01 - Capitolato Speciale d'appalto;

DOC.02 – Relazione generale;

DOC.03 - Elenco prezzi unitari;

DOC.04 - Costo della manodopera;

DOC.05 - Quadro economicoAnalisi nuovi prezzi;

DOC.06 - Elenco edifici comunali;

DOC. 07 - Schema di contratto;

DOC. 08 – schema di contratto attuativo;

DOC. 09 – analisi nuovi prezzi;

DOC. 10 - P.S.C.: doc 11 allegato al psc.

**Titolo II**  
**DESCRIZIONE DEI LAVORI****NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE**

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

Per tutti i prodotti da costruzione, destinati cioè ad essere incorporati permanentemente in opere da costruzione, si deve applicare il Regolamento dei Prodotti da Costruzione (CPR - Construction Products Regulation) che fissa le condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione all'interno dell'Unione Europea, approvato il 9 marzo 2011 dal Parlamento europeo ed il Consiglio. Tale regolamento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 4 aprile 2011 è entrato in vigore il 24 aprile 2011.

Prima della posa in opera, i materiali devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla Direzione Lavori, anche a seguito di specifiche prove di laboratorio e/o di certificazioni, anche da effettuarsi a richiesta della Direzione lavori e fornite dal produttore.

Dopo la posa in opera, la direzione dei lavori potrà disporre l'esecuzione delle verifiche tecniche e degli accertamenti di laboratorio previsti dalle norme vigenti per l'accettazione delle lavorazioni eseguite. L'accettazione dei materiali e dei componenti da parte della D.L. è disciplinata da quanto previsto all'art. 167 commi 1, 2, 3 e 4 del Regolamento D.P.R. 207/2010. Nel caso di impiego di materiali o componenti di caratteristiche diverse rispetto a quelle prescritte nei documenti contrattuali, si applicheranno i criteri previsti dall'art. 167 commi 5 e 6 del predetto Regolamento.

In mancanza di precise disposizioni circa i requisiti qualitativi dei materiali, la Direzione Lavori ha facoltà di applicare norme speciali, ove esistano, nazionali o estere.

L'accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta l'Appaltatore dalla totale responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

**SPECIFICHE TECNICHE:****ALLESTIMENTO CANTIERE e OPERE PROVVISORIALI**

Si rimanda all'elaborato linee guida per la redazione del piani di sicurezza e coordinamento nonché ai medesimi piani relativi ai singoli contratti attuativi

**DEMOLIZIONI – RIMOZIONI – DISFACIMENTI – PERFORI - TRACCE**

Sono sempre comprese le opere provvisorie necessarie per la esecuzione delle demolizioni, quali ponti di servizio, puntellazioni, segnalazioni diurne e notturne, nel pieno rispetto di tutte le norme di sicurezza vigenti, il ripristino ed il compenso per danni arrecati a terzi; la demolizione con l'impiego di macchine adeguate al



tipo e dimensione della demolizione. La rimozione, cernita e abbassamento al piano di carico con qualsiasi mezzo manuale e/o meccanico di qualsiasi materiale costituente l'edificio, il carico comunque eseguito, manuale e/o meccanico, ed il trasporto dei materiali di rifiuto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata (esclusi eventuali oneri di smaltimento), compresa l'eventuale ripetuta movimentazione e deposito nell'ambito del cantiere prima del trasporto alle discariche autorizzate, quando necessario; queste operazioni verranno nel seguito spesso abbreviate nella definizione "movimentazione con qualsiasi mezzo nell'ambito del cantiere". Comunque tutto quanto occorrente per la completa demolizione dei corpi di fabbrica nelle loro singole parti e strutture. E' da computare in aggiunta solo l'onere del ponteggio esterno di facciata, quando risultasse necessario per la sola esecuzione delle demolizioni.

Le demolizioni di muratura, parziali o complete, di qualsiasi genere, devono essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni in modo da non danneggiare le residue murature e prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro. Sia le murature in genere che i materiali di risulta devono essere raccolti e depositati al suolo senza sollevare polvere e quindi opportunamente bagnati. Nelle demolizioni e/o rimozioni l'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per sostenere le parti che devono restare in loco e adottare gli opportuni accorgimenti per non deteriorare i materiali di risulta che potranno essere ancora utilizzati, sotto pena di rivalsa di danni a favore dell'Amministrazione. Le demolizioni inoltre devono limitarsi esclusivamente alle parti e alle dimensioni prescritte; qualora per mancanza di opere provvisorie o di altre precauzioni venissero demolite anche parti di opere non previste, quest'ultime devono essere ripristinate a cura e spese dell'Appaltatore. Tutti i materiali provenienti dalle demolizioni, rimozioni, disfacimenti, che a giudizio del direttore dei lavori siano riutilizzabili, sono di proprietà dell'Amministrazione ed i prezzi compensano la cernita, il deposito nell'ambito del cantiere, il trasporto ai depositi comunali, ovvero il trasporto alle discariche autorizzate dei materiali non utilizzabili. I prezzi per le demolizioni in genere si applicano al volume effettivo delle strutture da demolire. Tali prezzi sono comprensivi di tutti gli oneri precisati a carico dell'Appaltatore. Tutte le opere provvisorie inerenti e conseguenti la demolizione di strutture, di qualsiasi genere ed entità, devono intendersi a totale carico dell'Appaltatore.

Gli allontanamenti di materiali a "discarica", si riferiscono sempre a "discarica autorizzata" (anche se per brevità la dicitura è abbreviata), quindi soggetti alla presentazione della documentazione relativa al trasporto e scarico per giustificare il rimborso dei costi di smaltimento eventuali.

Il trasporto a depositi dell'Impresa o della Amministrazione, a impianti di riciclaggio o di stoccaggio provvisorio, comunque soggetto alla presentazione della documentazione relativa al trasporto e scarico, non può mai dar luogo a rimborso di costi di smaltimento. I materiali commercializzati per il riciclaggio (ferro e metalli vari, in alcuni casi gli inerti di scavo, di demolizioni, ecc.) non danno luogo a rimborsi per oneri di smaltimento, mentre i relativi compensi restano di proprietà della Impresa, salvo diversa pattuizione contrattuale.

L'onere di smaltimento viene riconosciuto, in base ai prezzi di listino, a presentazione di idonea documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento in discarica regolarmente autorizzata.

#### **ALLOGGIAMENTI - TAGLI - CAROTAGGI - PERFORAZIONI**

Nella demolizione a sezione ristretta per alloggiamento di elementi strutturali, incassettature, fori isolati, passanti o ciechi, di

qualunque forma, sono compresi la sagomatura del vano, la pulizia, l'allontanamento delle macerie con il carico e trasporto ad

impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; le opere di presidio ed i piani di lavoro. Sono invece esclusi i ponteggi e gli oneri di smaltimento. I prezzi devono essere applicati sul volume effettivo di scassi. Per quanto riguarda le opere di taglio per formazione di giunti, tagli, aperture vani, è compresa ogni assistenza muraria e la formazione dei piani di lavoro, mentre è esclusa l'eventuale ulteriore demolizione dei blocchi risultanti per renderli trasportabili e l'allontanamento dal cantiere. Per le perforazioni eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta sono comprese le assistenze murarie, le opere provvisorie, i piani di lavoro, gli apparecchi guida, la pulizia del perforo, l'allontanamento delle macerie. Si rimanda alle voci dell'Art. 1C.01.040 e successivi

**DEMOLIZIONE DI SOLAI – VOLTE**

Nella demolizione totale o parziale di solaio di qualsiasi spessore, sia piano che inclinato, sono comprese le opere provvisorie di sostegno e protezione; l'abbassamento e l'accatastamento delle parti riutilizzabili nell'ambito del cantiere; il carico ed il trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Sono invece esclusi gli oneri di smaltimento. Nello svuotamento e/o demolizione di volta di qualsiasi tipo sono invece comprese le opere provvisorie di sostegno, la centinatura e la protezione, la rimozione degli inerti di riempimento, la demolizione di tutte le parti costituenti l'ossatura.

La misurazione è da considerarsi per la superficie in pianta.

**DISFACIMENTI DI TETTI – COPERTURE PIANE - ACCESSORI**

La rimozione e/o demolizione, parziale e/o totale di copertura, comprende l'abbassamento ed il carico delle macerie con qualsiasi mezzo, l'eventuale movimentazione delle stesse nell'ambito del cantiere, la cernita e la pulizia del materiale riutilizzabile, il carico ed il trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi gli oneri di smaltimento.

**SOLAI**

Per quanto riguarda gli interventi per la messa in sicurezza dei solai soggetti a sfondellamento sono comprese tutte le operazioni necessarie, i tracciamenti, i piani di lavoro, la pulizia finale e l'allontanamento delle macerie alle discariche autorizzate. I sistemi utilizzati, dovranno essere muniti di certificazione rilasciata da istituti qualificati che ne attestino resistenza e portata nel tempo. E' inoltre compresa, a lavori terminati, l'esecuzione in sito di prove a trazione dei fissaggi ai travetti dell'orditura metallica a sostegno della controsoffittatura antisfondellamento.

**VERIFICA DI STABILITA' INTONACI E SCROSTAMENTO**

La verifica di stabilità consiste nella battitura e delimitazione della zona da rimuovere identificata con segno colorato su pareti esterne di facciata, su soffitti e su pareti interne di locali con altezza fino a 5 m. Compreso il montaggio e smontaggio dei piani di lavoro, spostamento e copertura di piccole suppellettili presenti.

Nell'operazione di scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sia rustico che civile, sono compresi i piani di lavoro, l'umidificazione, la scrostatura fino al vivo della muratura; la spazzolatura finale, il lavaggio e la pulizia della superficie scrostata; la movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Nel caso di intonaco in buono stato viene effettuata piccozzatura al fine di rendere la superficie scabra ed idonea a ricevere i successivi rivestimenti. Tale operazione comprende i piani di lavoro, la spolveratura, pulizia ed allontanamento dei detriti.

**DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E SOTTOFONDI ESTERNI**

Tutte le opere di demolizione di pavimenti e sottofondi esterni, possono essere eseguite con l'ausilio di qualsiasi mezzo meccanico o manuale e sono comprensive di movimentazioni nel cantiere, di opere provvisorie di protezione e segnaletica, cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento.

**RIMOZIONE OPERE DA FABBRO**

I serramenti in metallo da rimuovere, di qualunque natura e dimensione, sono valutati in base alla loro luce (luce netta di passaggio delle porte e luce di foro della muratura per le finestre ed impennate, essendo le misure più rilevabili dai disegni) ed il prezzo comprende e compensa lo smuramento dei telai o controtelai, i tagli, la cernita dei vetri e dei vari componenti, il carico e trasporto nell'ambito del cantiere e, per i manufatti non riutilizzabili, il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata, con tutti gli oneri descritti in 1C.01.010. Tutti gli altri manufatti sono da valutarsi in base alle loro effettive dimensioni o pesi. Per i rottami di materiali metallici, normalmente commercializzati, non vengono

riconosciuti oneri di smaltimento, mentre l'eventuale ricavo resta a favore dell'Impresa, salvo diversa pattuizione contrattuale. Per le rimozioni sono comprese tutte le operazioni di smuratura e smontaggio, i ponteggi o piani di lavoro, l'assistenza specialistica se necessaria, il taglio, la cernita di eventuali parti in vetro o materiali da smaltire separatamente, la movimentazione in cantiere con qualsiasi mezzo manuale o meccanico, il carico ed il trasporto a deposito o discarica. Gli eventuali ponteggi esterni, se necessari e non esistenti, devono essere computati a parte.

### **RIMOZIONE OPERE DA LATTONIERE**

La lattoneria da rimuovere deve essere valutata in base alle effettive dimensioni lineari ed il relativo prezzo comprende e compensa la rimozione dei fissaggi, i tagli, l'abbassamento ed il trasporto nell'ambito del cantiere, il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica, con tutti gli oneri descritti in 1C.01.010. Per i rottami di materiali metallici, normalmente commercializzati, non sono riconosciuti oneri di smaltimento, mentre l'eventuale ricavo è a favore dell'Impresa, salvo diversa pattuizione contrattuale.

### **RIMOZIONE TUBAZIONI - CANNE**

Le tubazioni di impianti e fognature devono essere contabilizzate e riconosciute quando rimosse da elementi strutturali o murature che non vengono demolite. La demolizione di tubazioni e canne inserite in elementi murari che verranno demoliti, è già compresa nel prezzo. La rimozione dei tubi in ferro per condotte, dei tubi in cemento gres, in PVC e la demolizione di canne fumarie, devono comprendere qualsiasi tipologia di tubazioni: interrate, immurate, appese, inclusi lo smontaggio degli accessori di fissaggio, le curve, qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione ecc., l'apertura di tracce, la demolizione dei rin fianchi. Inclusi i tagli, le intercettazioni dei fluidi, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata. Esclusi invece gli scavi e gli oneri di smaltimento.

### **INTONACI**

Nei prezzi di tutti gli intonaci si intende sempre compreso il trasporto, il sollevamento, lo scarico, la pulizia e l'allontanamento di tutti i materiali e le attrezzature occorrenti per la loro esecuzione.

Sono altresì comprese tutte le attività necessarie per la esecuzione a regola d'arte, quali la disposizione di guide, l'esecuzione dei raccordi degli angoli, la profilatura degli spigoli compresa fornitura e posa di paraspigoli in lamiera zincata o alluminio di qualsiasi altezza, gli scuretti, ecc. su qualsiasi tipo di superficie, in ambienti di qualsiasi dimensione, e per qualsiasi spessore. Le finiture dei vari tipi di intonaco dovranno essere eseguite con idonee attrezzature (frattazzo lungo, frattazzo fine, frattazzo metallico, frattazzo a spugna, a spatola, sotto staggia, ecc.) in modo da evitare rugosità e gobbe. La tolleranza ammessa per la complanarità e l'appiombamento è di 1,5 mm al metro per gli intonaci di finitura.

Per gli intonaci esterni è compreso l'uso dei ponteggi di facciata, se esistenti; se non sono esistenti devono essere computati a parte; è sempre compreso l'uso dei piani di lavoro interni, per operare fino ad una altezza dal piano di 4,00 m.

Nei prezzi dei vari tipi di intonaci sono sempre comprese tutte le operazioni precedenti tecnicamente necessarie per la regolare esecuzione: l'intonaco rustico è costituito da rinzafo e rustico, l'intonaco civile è costituito da rinzafo, rustico ed arricciatura; computando la finitura finale, sono compresi tutti gli interventi intermedi necessari ed, in condizioni normali, non è corretto computare l'intonaco completo come sommatoria di varie fasi di lavoro. Pertanto il rinzafo (definito anche strollatura o sbruffatura) può essere computato a parte solo se eseguito come intervento a se stante, espressamente richiesto per particolari necessità e non seguito da altri intonaci; l'arricciatura (definita anche rasatura o lisciatura nei premiscelati) può essere computata a parte solo se eseguita a completamento di intonaci rustici preesistenti.

Gli intonaci, le rasature ed i rivestimenti a spessore di qualsiasi tipo, applicati su pareti e soffitti a qualunque altezza sono da valutarsi in base alla superficie effettiva con le detrazioni seguenti:

- per gli intonaci e rasature applicati su tavolati ad una testa o in foglio e sui soffitti si devono dedurre i vuoti superiori ad 1.00 m<sup>2</sup>;

- per gli intonaci e rasature applicati sui muri di spessore maggiore ad una testa si devono dedurre i vuoti superiori a 4,00 m2 ritenendosi, in tal modo, compensati le riquadrature relative a squarci, spalle, voltini.

### **RIPRISTINO SUPERFICI INTONACI**

Gli interventi di ripresa di superfici di intonaco ammalorate o interessate ad interventi di parziale rifacimento o ripristino, devono essere impostati con molta attenzione tecnica, in modo di garantire alla fine delle lavorazioni superfici uniformi assimilabili a quelle nuove, per la cui finitura dovranno essere previsti ulteriori interventi solo di opere da verniciatore e non ulteriori rasature e stuccature.

In particolare, finiture di rappezzi a civile potranno di norma essere applicate solo su superfici a civile nuove, mai interessate da tinteggiature o verniciature o altri interventi di finitura che ne hanno modificato la struttura. Su superfici già interessate da tinteggiature, spesso ripetute, sarà opportuno di norma applicare finiture a stucco o rasature di tipo liscio, in grado di ottenere più facilmente una superficie uniforme che dopo la tinteggiatura si presenterà come nuova.

- Irruvimento di supporti lisci o poco assorbenti con primer aggrappante a base di resine ed inerti silicei, applicato a pennello o rullo per promuovere l'adesione di intonaci

- Consolidamento di supporti deboli, inconsistenti, sfarinanti, assorbenti, con primer a base di resina poliuretanica in soluzione, applicato a pennello o rullo - Ripresa saltuaria dell'intonaco diffusamente ammalorato su pareti e soffitti interni. Compresa l'ispezione dell'intera

superficie, lo scrostamento dell'intonaco deteriorato fino al vivo della muratura e la scarnitura dei giunti; l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la pulizia ed il lavaggio delle superfici da ripristinare; l'intonaco di sottofondo e di finitura al civile; i piani di lavoro; il maggior onere di mano d'opera conseguente agli apprestamenti, alle preparazioni, agli spostamenti. Misurazione: intera superficie intonacata da risanare valutata a metro quadrato vuoto per pieno con deduzione dei singoli vani con superficie pari o superiore a 4,00 m2 a compensazione delle riquadrature. Per rappezzi

- Ripresa localizzata di intonaco ammalorato su pareti e soffitti interni. Compreso lo scrostamento dell'intonaco deteriorato con abbassamento, carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la pulizia e lavaggio della superficie, il rinzafo con malta cementizia; i piani di lavoro interni; il maggior onere di mano d'opera conseguente agli apprestamenti e alle preparazioni. Esclusi gli oneri di smaltimento. Misurazione: superficie effettivamente ripristinata.

- Intonaco rustico o civile su superfici limitate e circoscritte quali tracce su tavolati e muri, riquadrature di vani, tamponamenti di vani e simili. Compresi i piani di lavoro interni, il maggior onere di mano d'opera per apprestamenti, preparazioni, raccordi all'esistente

- Rasatura a civile fine, o rasatura liscia, per regolarizzazione di pareti interne leggermente irregolari, eseguita con rasante a base di leganti idraulici, sabbia silicea, leganti sintetici, additivi, applicata su superfici in calcestruzzo, intonaci, rivestimenti plastici, compresi i piani di lavoro interni

- Ripresa saltuaria dell'intonaco diffusamente ammalorato su pareti esterne. Compresa l'ispezione dell'intera superficie; lo scrostamento dell'intonaco deteriorato fino al vivo della muratura compresa la scarnitura dei giunti; l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la pulizia ed il lavaggio delle superfici da ripristinare; la stollatura con malta cementizia;

- il maggior onere di mano d'opera conseguente agli apprestamenti, ed alla preparazione dei raccordi con le parti sane.

Esclusi: i ponteggi esterni, gli oneri di smaltimento. Misurazione: intera superficie intonacata valutata a metro quadrato vuoto per pieno con esclusione degli elementi decorativi per gronde, fasce e cornici, con deduzione dei singoli vuoti pari o maggiori di 4.00 m2. I vuoti di superficie inferiore compensano le riquadrature di spalle e voltini - Ripresa saltuaria di intonaco decorativo a riquadri, fasce, bugne. Compresa l'ispezione dell'intera superficie, lo scrostamento dell'intonaco deteriorato fino al vivo della muratura; l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di deposito o a discarica; la pulizia ed il lavaggio delle superfici da ripristinare; la ricostruzione con idonea malta; la riprofilatura di spigoli rientranti e sporgenti; il maggior onere di mano d'opera conseguente agli apprestamenti, alle preparazioni, ai raccordi con le parti sane. Esclusi: i ponteggi esterni, gli oneri di smaltimento.

Misurazione: intera superficie intonacata valutata a metro quadrato vuoto per pieno con esclusione degli elementi decorativi per gronde, fasce e cornici, con deduzione solo dei singoli vani con superficie pari o maggiori di 4.00 m<sup>2</sup>; i vani di superficie inferiore vanno a compensazione delle riquadrature.

### **CONTROSOFFITTI E PARETI MOBILI**

In tutte le lavorazioni relative a qualsiasi tipo di controsoffitto, anche se non è compiutamente ripetuto in ogni voce, si intendono sempre comprese tutte le operazioni di posa e assistenza muraria di qualsiasi tipo, necessarie per dare l'opera perfettamente finita ed utilizzabile, senza ulteriori oneri, ad integrazione della posa ed assistenza specialistica.

È compresa la formazione di piani di lavoro per qualsiasi altezza.

Le descrizioni degli isolanti tengono conto delle normative di recente adozione (UNI EN da 13162 a 13172), delle Euroclassi di resistenza al fuoco e, ove richiesta, della marcatura CE.

I materiali da costruzione posti in opera dall'impresa devono essere dotati di marcatura CE (direttiva europea 89/106/CE) secondo la normativa vigente che certifichi la compatibilità del prodotto rispetto ai parametri specifici richiesti dal progetto. L'utilizzo di prodotti privi di marcatura CE è consentito solo se al momento dell'appalto non sono state pubblicate le norme armonizzate per la marcatura della tipologia di prodotto e comunque solo previa accettazione della Direzione Lavori; quest'ultima potrà richiedere la presentazione di certificati di prova rilasciati da Enti certificatori notificati dalla Unione Europea atti a comprovare il soddisfacimento dei requisiti qualitativi e prestazionali indicati dal progetto.

Nel caso di tipologie di prodotti per i quali al momento dell'appalto sia prevista solamente la marcatura CE su base volontaria l'impresa appaltante è tenuta ad utilizzare comunque prodotti che siano già entrati in possesso di marcatura CE.

È condizione essenziale per poter inserire in contabilità le opere che prevedono l'utilizzo di materiali soggetti a marcatura CE la presentazione alla Direzione Lavori da parte dell'Appaltatore di idonea attestazione relativa alla marcatura stessa.

Gli oneri definitivi conseguenti a difetti di coibentazione non risolti saranno oggetto di specifica valutazione del Collaudatore.

### **IMPERMEABILIZZAZIONE E SIGILLATURE**

Le impermeabilizzazioni, di qualsiasi genere, devono essere eseguite con la maggiore accuratezza possibile, specie in vicinanza di fori, passaggi canne, ecc.; le eventuali perdite che si dovessero manifestare in esse, anche a distanza di tempo, devono essere riparate ed eliminate dall'Appaltatore, a sua cura e spese, compresa ogni opera di ripristino. Si precisa che il periodo di garanzia è di dieci anni per tutte le impermeabilizzazioni di nuova fattura. Le impermeabilizzazioni su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati devono essere valutate in base alla superficie effettiva, senza deduzioni dei vani per camini, canne, lucernari ed altre parti emergenti purché non eccedenti ciascuna la superficie di 1,00 m<sup>2</sup> restando, in tal modo, compensati i risvolti e gli oneri conseguenti alla loro presenza.

Non sono considerati nei costi gli oneri per i ponteggi perimetrali di facciata che, se necessari e non esistenti, devono essere computati in aggiunta. E' compresa la formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino all'altezza di 4,00 m.

### **BONIFICA AMIANTO**

Chi intende rimuovere materiali contenenti amianto deve predisporre un Piano di lavoro prima dell'inizio dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto, ovvero dei materiali contenenti amianto, dagli edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto. Questo Piano, redatto a cura dell'impresa di bonifica, deve prevedere le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e la protezione dell'ambiente esterno.

I materiali contenenti amianto devono essere smaltiti mediante ditte specializzate iscritte all'albo nazionale delle imprese esercenti servizi degli smaltimenti dei rifiuti. E' bene richiedere copia dell'iscrizione all'albo e verificare che il documento contempli la specifica categoria del rifiuto. Dovrà inoltre essere conservato il "formulario d'identificazione" del rifiuto firmata e datata dal destinatario. Il produttore del rifiuto è la ditta che effettua la bonifica. Le operazioni di bonifica d'amianto devono prevedere:

- la pulizia preliminare di coperture in lastre di cemento amianto mediante bagno a getto d'acqua diffuso a bassa pressione evitando il ruscellamento;
- l'incapsulamento temporaneo e permanente di lastre di copertura in cemento amianto degradate e da rimuovere, compreso il rinforzo delle zone fessurate con rete in fibre sintetiche da applicare tra la prima e la seconda mano;
- la rimozione del manto di copertura in lastre di cemento amianto già incapsulate. Sono compresi l'incapsulamento delle zone di sovrapposizione, l'abbassamento, l'imballaggio con teli di polietilene, lo stoccaggio provvisorio in apposita area del cantiere, il carico e trasporto alle discariche.

Sono compresi gli oneri di smaltimento, il confinamento statico di ambienti per la bonifica di materiali friabili contenenti amianto, le prove di collaudo degli ambienti confinati; la decontaminazione finale degli ambienti confinati e la rimozione dei confinamenti. È compresa la nebulizzazione di soluzione diluita di incapsulante su tutte le superfici; la pulizia con aspiratori muniti di filtri; la pulizia dei pavimenti con segatura bagnata; lo smontaggio dei teli di polietilene; l'imballaggio di tutti i rifiuti in sacchi, lo stoccaggio in apposita area di cantiere, il carico ed il trasporto a discarica.

La predisposizione di eventuali pratiche e/o autorizzazioni ASL che si renderanno necessarie, sono a carico e spese dell'Impresa.

### **SMALTIMENTO RIFIUTI (escluso amianto)**

Non vengono rimborsati oneri di smaltimento per i rottami di materiali che vengono normalmente commercializzati, quali ad esempio il ferro e tutti i metalli, vetri e cristalli, ecc.

In attuazione al Decreto Legislativo 25/07/05 n. 151 e successive modificazioni ed integrazioni, gli "oneri di raccolta, trasporto, di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientale compatibile dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) originati da apparecchiature elettriche ed elettroniche sono a carico dei produttori".

Il conferimento a discarica autorizzata si riferisce allo smaltimento di:

- macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi
- legna di scarto, serramenti in legno
- lastre e manufatti di amianto cemento
- rifiuti vegetali (erba, arbusti, vegetazione varia)
- rifiuti organici derivati dalle deiezioni animali
- rifiuti assimilabili agli urbani
- lampade al neon, a vapori di mercurio e similari
- rifiuti provenienti dallo spurgo di fognature, tombinature, canali, pozzetti, fosse biologiche ecc. per rifiuti solidi o liquidi
- residui risultanti dallo smantellamento di campi mortuari.

L'onere dello smaltimento verrà riconosciuto a presentazione di idonea documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento in discarica autorizzata.

### **ASSISTENZE MURARIE**

L'impresa dovrà prestare assistenza a tutte le opere edili e impianti.

Le assistenze e pose in opera murarie, le pose in opera specialistiche e comunque tutti gli interventi necessari per dare ogni singola opera compiuta perfettamente finita e funzionale in ogni sua parte, sono comprese in tutti i compensi delle opere compiute del civile, delle urbanizzazioni e delle manutenzioni edili.

Le assistenze e pose in opera murarie degli impianti comprendono tutte le assistenze murarie, la predisposizione o formazione di passaggi, fori, tracce, scassi, ecc., la formazione dei basamenti dei macchinari, quadri, collettori, ecc. e comunque ogni e qualsiasi attività che l'impresa debba prestare per rendere possibile il completamento degli impianti in ogni loro parte e la loro messa in funzione.

Può essere dotata di elementi in rilievo che producono un effetto sonoro o vibrazione sul veicolo.

Il tutto nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature, pulizia delle zone di impianto, con garanzia di perfetta efficienza per anni tre.

### **APPLICAZIONI PITTURE**

Nell'applicazione di pittura spartitraffico e nell'applicazione di prodotti semipermanenti in laminato plastico di qualsiasi tipo per segnaletica orizzontale è compreso ogni onere per attrezzature e la pulizia delle zone di impianto con garanzia di perfetta efficienza per anni tre; esclusa la fornitura della pittura e del laminato plastico.

#### **QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI E MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO PER DI IMPIANTISTICA ELETTRICA**

I materiali si intendono consegnati a piè d'opera comprensivi delle minuterie di montaggio, per le opere sono comprese oltre alla fornitura anche l'eventuale lavorazione in officina, il trasporto in cantiere, scarico dei materiali, trasporto a piè d'opera all'interno del cantiere, il montaggio e la posa in opera, le assistenze murarie per l'apertura e sigillatura di tracce, immurazione di scatole porta apparecchi e di derivazione, quadri, opere di fissaggio, scale e ponteggi fino a 4 metri. Sono inoltre a carico dell'installatore le spese per l'assistenza alle attività di verifica o al collaudo quando richiesto.

È compresa l'esecuzione da parte dell'installatore delle verifiche previste dalle norme e il rilascio, a lavoro ultimato, di una dichiarazione di conformità alla regola dell'arte, ai sensi della legislazione vigente.

Sono comprese tutte le assistenze murarie necessarie.

Le assistenze e pose in opera murarie degli impianti comprendono tutte le assistenze murarie, la predisposizione o formazione di passaggi, fori, tracce, scassi, ecc., la formazione dei basamenti dei macchinari, quadri, collettori, ecc. e comunque ogni e qualsiasi attività che l'impresa debba prestare per rendere possibile il completamento degli impianti in ogni loro parte e la loro messa in funzione.

**PARTE SECONDA**  
**Specificazione delle prescrizioni tecniche**  
**art. 43, comma 3, lettera b), del d.P.R. n. 207 del 2010**

**PREMESSA**

Per quanto riguarda le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro contemplata nel presente progetto, l'appaltatore dovrà attenersi a quanto prescritto nei documenti costituenti il progetto e nelle "Specifiche tecniche" del Listino del Comune di Milano allegate (anche se non di fatto) al presente Capitolato Speciale d'Appalto, che fanno parte integrante del contratto di appalto.

**QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI E MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO PER OPERE DI EDILIZIA**

Per quanto riguarda i requisiti di qualità e provenienza che dovranno avere i materiali che la Parte Appaltatrice dovrà impiegare nella esecuzione dei lavori di cui al presente progetto, si dovrà fare riferimento a quanto contenuto nei documenti costituenti il progetto, che fa parte integrante del contratto di appalto.

I materiali da costruzione posti in opera dall'impresa appaltante devono essere dotati di marcatura CE secondo la normativa vigente che certifichi la compatibilità del prodotto rispetto ai parametri specifici richiesti dal progetto esecutivo. L'utilizzo di prodotti privi di marcatura CE è consentito solo se al momento dell'appalto non sono state pubblicate le norme armonizzate per la marcatura della tipologia di prodotto e comunque solo previa accettazione della Direzione Lavori; quest'ultima potrà richiedere la presentazione di certificati di prova rilasciati da Enti certificatori notificati dalla Unione Europea atti a comprovare il soddisfacimento dei requisiti qualitativi e prestazionali indicati dal progetto esecutivo. Nel caso di tipologie di prodotti per i quali al momento dell'appalto sia prevista solamente la marcatura CE su base volontaria l'impresa appaltante è tenuta ad utilizzare comunque prodotti che siano già entrati in possesso di marcatura CE. E' condizione essenziale per poter inserire in contabilità le opere che prevedono l'utilizzo di materiali soggetti a marcatura CE la presentazione alla Direzione Lavori da parte dell'Appaltatore di idonea attestazione relativa alla marcatura stessa.

**CAMPIONATURA DEI MATERIALI ED ACCESSORI DI TIPO ARCHITETTONICO ED IMPIANTISTICO**

L'impresa appaltatrice dovrà fornire alla D.L. almeno 15 (quindici) giorni prima di effettuare gli ordini, campioni completi di scheda colore e di caratteristiche tecniche di tutti i componenti ed accessori di tipo architettonico ed impiantistico, totalmente conformi alle descrizioni contrattuali di progetto, che l'Appaltatore intenderà utilizzare nell'ambito del presente appalto. Tutte le campionature dovranno essere accettate per iscritto dalla D.L. sul Giornale dei Lavori. I ritardi sul termine di cui sopra causeranno ritardi all'autorizzazione alla posa che non potranno essere adottati dall'Appaltatore ai fini di alcuna richiesta di proroga. L'Appaltatore potrà sottoporre campioni diversi purché dimostri che questi presentino caratteristiche funzionali, prestazionali e tecniche uguali o superiori a quanto previsto in contratto; tali caratteristiche dovranno essere supportate da idonei certificati di prova.

Sarà facoltà della Direzione Lavori accettare o meno materiali da costruzione, di rifinitura, e dispositivi ed accessori impiantistici sulla base delle caratteristiche fornite.

All'appaltatore nulla verrà riconosciuto su materiali e dispositivi ed accessori posati e forniti senza il preventivo consenso della D.L.



Gli stessi dovranno essere rimossi e sostituiti con quanto indicato dalla D.L.

## **NORME DI MISURAZIONE**

Per quanto riguarda le modalità di misurazione di ogni categoria di lavoro contemplata nel presente progetto, l'appaltatore dovrà attenersi a quanto prescritto nei documenti costituenti l'ordine di esecuzione dei singoli contratti attuativi e nelle "Norme di misura e valutazione" contenute nel "Listino dei prezzi 2015" del Comune di Milano allegate (anche se non di fatto) al presente Capitolato Speciale d'Appalto, che fanno parte integrante del contratto di appalto.

L'appalto è a misura ed i lavori indicati nell'elenco prezzi comprendono tutte le lavorazioni, i materiali, gli impianti, i mezzi e la mano d'opera necessari alla completa esecuzione delle opere richieste dalle prescrizioni progettuali e contrattuali, dalle indicazioni della Direzione dei Lavori e da quanto altro, eventualmente specificato, nella piena osservanza della normativa vigente e delle specifiche del presente capitolato e degli allegati.

Sesto San Giovanni 27/03/2019

Il Progettista

arch. Antonio Di Giorgio